



PARLAMENTO EUROPEO

2012 - 2013

TESTI APPROVATI

nella seduta di

giovedì

13 settembre 2012



P7_TA-PROV(2012)09-13

EDIZIONE PROVVISORIA

PE 490.770

IT

Unita nella diversità

IT

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2012)0344

Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli *I**

(A7-0266/2011 - Relatore: Iratxe García Pérez)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))..... 2

P7_TA-PROV(2012)0347

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù *I**

(A7-0249/2012 - Relatore: Bernd Lange)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD)) 80

P7_TA-PROV(2012)0348

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione UE-America centrale*I**

(A7-0237/2012 - Relatore: Jörg Leichtfried)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD)) 95

Regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 settembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0733),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0423/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale del 5 maggio 2011¹,
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 12 maggio 2011²,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 giugno 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A7-0266/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 114.

² GU C 192 del 1.7.2011 pag. 28.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 settembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari*

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 118, *primo comma*,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

considerando quanto segue:

- (1) La qualità e la varietà della produzione agricola, *ittica e dell'acquacoltura dell'Unione europea* rappresentano un punto di forza e un vantaggio competitivo importante per i produttori dell'Unione e sono parte integrante del *suo* patrimonio culturale e gastronomico vivo. Ciò è dovuto alle competenze e alla determinazione degli agricoltori e dei produttori dell'Unione europea, che hanno saputo preservare le tradizioni pur tenendo conto dell'evoluzione dei nuovi metodi e materiali produttivi.
- (2) Sempre di più, i cittadini e i consumatori dell'Unione ■ chiedono ■ qualità e prodotti tradizionali e si preoccupano del mantenimento della varietà della produzione agricola dell'Unione ■ . Queste esigenze determinano una domanda di prodotti agricoli o

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

¹ GU C 218 del 23.7.2011, pag. 114.

² GU C 192 del 1.7.2011, pag. 28.

¹ Posizione del Parlamento europeo del 13 settembre 2012.

alimentari ■ *con caratteristiche specifiche riconoscibili*, in particolar modo ■ *quelle connesse all'origine geografica*.

- (3) I produttori possono continuare a produrre **una gamma diversificata di prodotti** di qualità solo se i loro sforzi sono equamente ricompensati. Ciò presuppone che essi possano comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche dei propri prodotti in condizioni di concorrenza leale e che i prodotti **possano essere** identificati correttamente sul mercato.
- (4) Contribuire attraverso regimi di qualità a ricompensare gli sforzi dispiegati dai produttori per ottenere una gamma diversificata di prodotti di qualità può avere ricadute positive per l'economia rurale. Ciò vale soprattutto per le zone svantaggiate, **le zone di montagna e le regioni ultraperiferiche**, nelle quali il settore agricolo ha un peso economico notevole **e i costi di produzione sono elevati. Pertanto** i regimi di qualità **sono in grado di fornire** un contributo e un complemento alla politica di sviluppo rurale e alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune (PAC). **In particolare possono fornire un contributo alle aree il cui settore agricolo ha un peso economico più rilevante e, specialmente, alle aree svantaggiate.**
- (5) Tra le priorità politiche **di Europa 2020** presentate nella comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" vi sono la realizzazione di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione e la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. La politica di qualità dei prodotti agricoli deve pertanto, da un lato, fornire ai produttori gli strumenti che consentano loro di identificare e promuovere meglio i prodotti aventi caratteristiche specifiche e, dall'altro, proteggerli dalle pratiche sleali.
- (6) Le diverse misure complementari previste devono rispettare i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

■

- (7) *Le misure riguardanti la politica della qualità dei prodotti agricoli sono contenute nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli¹, nella direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele², in particolare l'articolo 2, nel regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione³, in particolare il titolo IV, articolo 14 ("Simbolo grafico"), nel regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari⁴, nel regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari⁵, nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica)⁶, in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione I ("Norme di commercializzazione") e sezione I bis, sottosezione I ("Denominazioni di origine e indicazioni geografiche"), nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91⁷ e nel regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio⁸.*
- (8) L'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari deve essere soggetta alle norme generali fissate nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità⁹, *in*

¹ *GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.*

² *GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47.*

³ *GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1.*

⁴ *GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.*

⁵ *GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.*

⁶ *GU L 299 del 16.11.2007, pag. 45.*

⁷ *GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.*

⁸ *GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16.*

⁹ *GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.*

particolare le disposizioni intese a evitare che l'etichettatura possa confondere o indurre in errore i consumatori.

- (9) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla politica di qualità dei prodotti agricoli ■ ha individuato ■ **che** il rafforzamento della coerenza e dell'uniformità generale della politica di qualità dei prodotti agricoli **costituisce una priorità**.
- (10) Il regime relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari e il regime relativo alle specialità tradizionali garantite ■ hanno in comune alcuni obiettivi e alcune disposizioni.
- (11) Da qualche tempo l'Unione ■ persegue **un approccio che ha** l'obiettivo di semplificare il **quadro** normativo della PAC. **È opportuno applicare tale approccio anche ai** regolamenti che disciplinano la politica di qualità dei prodotti agricoli, **senza per questo mettere in discussione le caratteristiche specifiche di tali prodotti**.
- (12) Alcuni regolamenti che concorrono a formare la politica di qualità dei prodotti agricoli sono stati riveduti di recente **ma** non sono ancora attuati appieno. **Di conseguenza non sono inclusi nel** presente regolamento ■ . **Essi possono** tuttavia **essere inclusi** in un secondo tempo, non appena detti regolamenti saranno pienamente attuati.
- (13) Alla luce delle suddette considerazioni, è opportuno far confluire le seguenti disposizioni in un unico quadro normativo **comprendente le disposizioni nuove o aggiornate dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 che sono mantenute**.
-
- (14) Per motivi di chiarezza e trasparenza è pertanto opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 e sostituirli con il presente regolamento.

- (15) Il campo di applicazione del presente regolamento deve essere limitato ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e a un elenco di prodotti non compresi in tale allegato e strettamente connessi alla produzione agricola o all'economia rurale.
- (16) Le norme contenute nel presente regolamento devono applicarsi lasciando impregiudicata la legislazione vigente dell'Unione in materia di vini, vini aromatizzati, bevande spiritose, prodotti dell'agricoltura biologica e regioni ultraperiferiche.
- (17) È opportuno circoscrivere il campo di applicazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ai prodotti per i quali esiste un legame intrinseco fra le caratteristiche del prodotto o dell'alimento e la sua origine geografica. Nel regime *precedente*, soltanto alcuni tipi di cioccolato erano considerati prodotti di confetteria: tale anomalia deve essere corretta.
- (18) La protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche persegue gli obiettivi specifici di garantire agli agricoltori e ai produttori un giusto guadagno per le qualità e caratteristiche di un determinato prodotto o del suo metodo di produzione, e di fornire informazioni chiare sui prodotti che possiedono caratteristiche specifiche connesse all'origine geografica, ■ permettendo *in tal modo* ai consumatori di compiere scelte di acquisto più consapevoli.
- (19) ■ *Garantire* il rispetto uniforme nell'intera Unione ■ dei diritti di proprietà intellettuale connessi alle denominazioni protette nell'Unione è *una priorità* che può essere conseguita più efficacemente a livello dell'Unione.

- (20) Un quadro stabilito a livello dell'Unione ***che protegga le*** denominazioni di origine e ***le*** indicazioni geografiche ***prevedendone*** l'inserimento in un registro ***facilita*** lo sviluppo ***di tali strumenti***, poiché ■ l'approccio più uniforme derivante garantisce ■ condizioni di concorrenza leale tra i produttori dei prodotti recanti tali indicazioni, accrescendo la credibilità dei prodotti agli occhi dei consumatori. È opportuno stabilire disposizioni per lo sviluppo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione ***e per promuovere la creazione di meccanismi per proteggerle nei paesi terzi nel quadro dell'OMC o di accordi multilaterali e bilaterali contribuendo in tal modo al riconoscimento della qualità dei prodotti e del loro modello di produzione, quale fattore di valore aggiunto.***
- (21) ***Alla luce*** dell'esperienza acquisita con l'attuazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari¹ e del regolamento (CE) n. 510/2006, si avverte l'esigenza di affrontare alcune questioni, di chiarire e semplificare alcune norme e di snellire le procedure previste da tale regime.
- (22) Tenuto conto della prassi esistente, è opportuno definire ***ulteriormente*** e mantenere ***i*** due diversi strumenti che identifichino il legame tra il prodotto e la sua origine geografica: la denominazione di origine protetta e l'indicazione geografica protetta. ***Senza modificare il concetto di tali strumenti***, è opportuno adottare alcune modifiche delle definizioni per renderle ***più semplici*** e chiare agli operatori ***ai fini della comprensione*** e per tenere maggiormente conto della definizione di "indicazioni geografiche" contenuta nell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

¹ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. ■

- (23) Un prodotto agricolo o alimentare recante tale riferimento geografico deve soddisfare determinate condizioni previste da un disciplinare, **quali prescrizioni specifiche intese a proteggere le risorse naturali o il paesaggio della zona di produzione, ovvero a migliorare il benessere degli animali.**
- (24) Per usufruire della protezione nel territorio degli Stati membri, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche devono essere registrate esclusivamente a livello dell'Unione. **A decorrere dalla data della domanda di registrazione a livello dell'Unione**, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di concedere una protezione transitoria a livello nazionale, senza che ciò ostacoli gli scambi intraunionali o internazionali **■**. Anche le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di paesi terzi che soddisfino i relativi criteri e che siano protette nel paese di origine devono avere la possibilità di ottenere, **all'atto della** registrazione, la protezione conferita dal presente regolamento.
- (25) La procedura di registrazione a livello dell'Unione deve permettere a qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo **di** uno Stato membro diverso da quello della domanda oppure **di** un paese terzo di far valere i propri diritti notificando la propria opposizione.
- (26) L'iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette deve fornire informazioni anche **ai consumatori e agli** operatori commerciali **■**.
- (27) L'Unione **negozia** con i propri partner commerciali accordi internazionali, **compresi quelli concernenti** la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche. Per agevolare **la fornitura al pubblico di informazioni** riguardo alle denominazioni protette in tal modo, e in particolare per garantire la protezione e il controllo in relazione all'utilizzo di tali denominazioni, esse possono essere iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. A meno che non siano espressamente qualificate come denominazioni di origine **in tali** accordi **internazionali**, tali denominazioni devono essere iscritte nel registro come indicazioni geografiche protette.

- (28) Tenuto conto della loro peculiarità, è opportuno adottare norme specifiche in materia di etichettatura per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette, **che impongono** ai produttori di utilizzare sugli imballaggi i simboli dell'Unione o le indicazioni adeguate. **Per le denominazioni dell'Unione** è opportuno rendere obbligatorio l'utilizzo di detti simboli o indicazioni allo scopo di far conoscere meglio ai consumatori questa categoria di prodotti e le garanzie che essi offrono e di agevolare l'identificazione di questi prodotti sul mercato, **facilitandone in tal modo** i controlli. Tenuto conto delle esigenze dell'**OMC**, l'uso di tali simboli o indicazioni deve essere facoltativo per le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine dei paesi terzi.
- (29) Occorre tutelare le denominazioni iscritte nel registro allo scopo di garantirne un uso corretto e di evitare le pratiche che possano indurre in errore i consumatori. È inoltre opportuno chiarire con quali mezzi debba essere garantita la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, in particolare per quanto attiene al ruolo dei gruppi di produttori e delle autorità competenti degli Stati membri.
- (30) **È opportuno stabilire disposizioni relative a** deroghe specifiche ■ che permettano l'uso di una denominazione registrata insieme ad altre denominazioni per un periodo di tempo limitato e che siano in forma semplificata e chiara. In **taluni** casi, al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza dei disciplinari da parte di tutti i produttori, tali deroghe specifiche possono essere concesse per un periodo massimo di 10 anni.

- (31) È opportuno chiarire la portata della tutela conferita dal presente regolamento, in particolare con riferimento alle limitazioni imposte alla registrazione di nuovi marchi dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa¹ in caso di conflitto con la registrazione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come già accade per la registrazione di nuovi marchi a livello dell'Unione europea. Tale chiarimento è *necessario* anche *per* il caso dei titolari di diritti di proprietà intellettuale anteriori, in particolare per quanto attiene ai marchi e alle denominazioni omonime registrate come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.
- (32) La tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche deve essere estesa ai casi di usurpazione, imitazione ed evocazione delle denominazioni registrate relative sia a beni che a servizi, onde garantire un livello di tutela elevato e analogo a quello che vige nel settore vitivinicolo. *Occorre tener conto della comunicazione della Commissione intitolata "Orientamenti sull'etichettatura dei prodotti alimentari ottenuti da ingredienti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP)" quando le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette sono utilizzate come ingredienti.*
- (33) Le denominazioni già registrate in forza del regolamento (CE) n. 510/2006 alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento devono continuare a essere protette nell'ambito del presente regolamento ed essere iscritte automaticamente nel registro.
- (34) L'obiettivo specifico del regime relativo alle specialità tradizionali garantite consiste nell'aiutare i produttori di prodotti tradizionali a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti. Tuttavia, dato il numero esiguo delle denominazioni registrate, l'attuale regime delle specialità tradizionali garantite non ha sfruttato appieno tutte le sue potenzialità. Le attuali disposizioni in materia devono perciò essere migliorate, chiarite e rese più incisive per ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti.

¹ GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 25.

- (35) Il regime precedente dava la possibilità di registrare una denominazione a fini identificativi, senza riserva d'uso del nome nell'Unione. Poiché tale possibilità non è stata compresa appieno dai soggetti interessati e poiché la funzione di identificare i prodotti tradizionali può essere realizzata meglio a livello nazionale o regionale in applicazione del principio di sussidiarietà, è opportuno eliminare tale possibilità. Alla luce dell'esperienza, il regime deve *trattare* soltanto la riserva d'uso delle denominazioni nell'intera Unione.
- (36) Affinché nell'ambito del regime siano registrati i nomi di prodotti davvero tradizionali, occorre riesaminare gli altri criteri e condizioni per la loro registrazione, soffermandosi in particolare sulla definizione di "tradizionale", che deve includere i prodotti la cui produzione ha luogo già da molto tempo. ■
- (37) Per garantire la conformità delle specialità tradizionali garantite *al loro disciplinare* e la continuità *delle stesse*, occorre che i produttori organizzati in gruppi definiscano essi stessi il prodotto in un disciplinare. I produttori dei paesi terzi devono avere la possibilità di registrare una denominazione tra le specialità tradizionali garantite.
- (38) Per avere diritto all'uso riservato, le specialità tradizionali garantite devono essere registrate a livello dell'Unione. L'iscrizione *nel* registro deve fornire informazioni anche *ai consumatori e* agli operatori commerciali ■ .

- (39) Per evitare di creare condizioni di concorrenza sleale ogni produttore, anche di un paese terzo, deve avere la possibilità di utilizzare la denominazione registrata di **una** specialità tradizionale garantita ■ , purché il prodotto **in questione** sia conforme ai requisiti del relativo disciplinare e il produttore sia soggetto a un sistema di controlli. ***Per le specialità tradizionali garantite prodotte all'interno dell'Unione, deve figurare sull'etichetta il simbolo dell'Unione, abbinato all'indicazione "specialità tradizionale garantita".***
- (40) Per proteggere le denominazioni registrate da usurpazioni o da pratiche che potrebbero indurre in errore i consumatori, il loro uso deve essere riservato.
- (41) Per le denominazioni già registrate in forza del regolamento (CE) n. 509/2006 che **altrimenti** non rientrino nel campo di applicazione del presente regolamento alla data della sua entrata in vigore, le condizioni d'uso stabilite nel ■ regolamento (CE) n. 509/2006 devono continuare ad applicarsi per un periodo transitorio.
- (41 bis) Per le denominazioni registrate senza riserva d'uso del nome ai sensi del regolamento (CE) n. 509/2006, è opportuno prevedere una procedura di registrazione della denominazione affinché possano essere registrate con riserva d'uso del nome.***
- (42) È inoltre opportuno stabilire misure transitorie per le domande di registrazione pervenute alla Commissione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

■

(43) [soppresso]

(44) [soppresso]

(44bis) Occorre introdurre un secondo ordine di regimi di qualità, basato su indicazioni di qualità che conferiscono valore aggiunto, che possono essere comunicate nel mercato interno e devono essere utilizzate su base volontaria. Tali indicazioni facoltative di qualità devono far riferimento a caratteristiche orizzontali specifiche con riguardo a una o più categorie di prodotti, metodi di produzione o modalità di trasformazione che si applicano in settori specifici. L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è risultata sinora conforme alle condizioni e genererà valore aggiunto al prodotto sul mercato. Al fine di agevolare l'applicazione della direttiva 2000/13/CE in cui l'etichettatura dei prodotti alimentari può generare confusione nei consumatori riguardo alle indicazioni facoltative di qualità, in particolare i "prodotti di montagna", la Commissione può adottare degli orientamenti.

(45) (spostato al considerando 62)

(45bis) 45 bis Al fine di fornire ai produttori di montagna uno strumento efficace per migliorare la commercializzazione dei loro prodotti e ridurre i rischi effettivi di confusione dei consumatori sulla provenienza montana dei prodotti sul mercato, occorre prevedere la definizione a livello dell'Unione di un'indicazione facoltativa di qualità per i prodotti di montagna. La definizione di zone di montagna dovrebbe basarsi sui criteri di classificazione generale utilizzati per individuare una zona di montagna ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).¹

¹ *GU L 160 del 26.6.1999, pag. 108.*

- (46) Il valore aggiunto delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite si basa sulla fiducia dei consumatori ■ . *Esso* è credibile solo se accompagnato da verifiche e controlli effettivi. I regimi di qualità disciplinati dal presente regolamento devono essere oggetto di un sistema di monitoraggio mediante controlli ufficiali, in conformità ai principi enunciati dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali¹, **e devono comprendere** un sistema di controlli in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Per aiutare gli Stati membri ad applicare meglio le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 per i controlli relativi alle indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite, il presente regolamento contiene riferimenti agli articoli più rilevanti.
- (47) Per garantire al consumatore le caratteristiche specifiche delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite, è opportuno che gli operatori siano soggetti a un sistema **che verifichi il** rispetto del disciplinare di produzione.
- (48) **Per garantire l'imparzialità e l'efficienza delle autorità competenti, esse** devono soddisfare una serie di criteri operativi ■ . È opportuno prevedere disposizioni che deleghino a organismi di controllo alcune competenze a svolgere compiti di controllo specifici.

¹ GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

- (49) È opportuno utilizzare le norme europee (norme EN) elaborate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e le norme internazionali elaborate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) per l'accreditamento degli organismi di controllo *e le operazioni da essi svolte*. L'accreditamento di tali organismi deve *aver luogo* in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti¹.
- (50) Le informazioni relative alle attività di controllo sulle indicazioni geografiche e sulle specialità tradizionali garantite devono essere inserite nei piani di controllo nazionali pluriennali e nelle relazioni annuali redatte dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (51) Occorre autorizzare gli Stati membri a imporre una tassa a copertura delle spese sostenute.
- (52) È opportuno chiarire le norme che disciplinano attualmente la possibilità di continuare a utilizzare denominazioni generiche, *in modo che* i termini generici simili a una denominazione o a un'indicazione protetta o riservata o che ne fanno parte mantengano *il loro* carattere generico.
- (53) *La data* da prendere in considerazione per stabilire la preesistenza di un marchio e di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica *deve* essere la data della domanda di registrazione del marchio nell'Unione o negli Stati membri e la data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
- (54) È opportuno *continuare ad applicare* le disposizioni relative al rigetto o alla coesistenza di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica in caso di conflitto con un marchio preesistente.
- (55) È necessario che i criteri per respingere la registrazione di marchi posteriori o dichiararne nulla la registrazione se confliggono con una denominazione di origine o

¹ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.

un'indicazione geografica preesistente corrispondano al campo di applicazione della tutela della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.

- (56) Le disposizioni relative ai sistemi che conferiscono diritti di proprietà intellettuale, in particolar modo i diritti conferiti dal regime di qualità riguardante le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche *o* quelli conferiti dalla normativa sui marchi, **devono lasciare impregiudicate** la riserva d'uso delle denominazioni e l'istituzione di indicazioni e simboli nell'ambito dei regimi di qualità riguardanti le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità.
- (57) È opportuno chiarire e riconoscere il ruolo dei gruppi. I gruppi svolgono un ruolo fondamentale nel processo di presentazione delle domande di registrazione dei nomi di denominazioni di origine e indicazioni geografiche nonché di specialità tradizionali garantite, **e nella modifica** dei disciplinari e delle domande di annullamento. Essi possono inoltre sviluppare attività connesse alla sorveglianza in merito all'effettiva protezione delle denominazioni registrate, alla conformità della produzione al relativo disciplinare, all'informazione e alla promozione della denominazione registrata e, in generale, qualsiasi attività mirante ad accrescere il valore delle denominazioni registrate e l'efficacia dei regimi di qualità. **Inoltre i gruppi devono seguire da vicino la posizione dei prodotti sul mercato.** Tali attività non devono tuttavia agevolare né determinare comportamenti anticoncorrenziali incompatibili con gli articoli 101 e 102 del trattato.
- (58) Per garantire che i nomi registrati delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite soddisfino le condizioni stabilite nel presente regolamento, è opportuno che le domande siano esaminate dalle autorità nazionali dello Stato membro interessato, nel rispetto di disposizioni comuni minime comprendenti una procedura nazionale di opposizione. È opportuno che la Commissione proceda successivamente all'esame delle domande per assicurarsi che esse non contengano errori manifesti e per garantire che sia tenuto conto del diritto dell'Unione e degli interessi dei soggetti interessati al di fuori dello Stato membro di presentazione della domanda.

- (59) È opportuno ammettere la possibilità di procedere anche per i prodotti originari di paesi terzi alla registrazione dei nomi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nonché delle specialità tradizionali garantite che soddisfano le condizioni stabilite nel presente regolamento.
- (60) È opportuno proteggere sia nell'Unione che nei paesi terzi i simboli, le indicazioni e le abbreviazioni che dimostrano l'adesione a un regime di qualità nonché i diritti dell'Unione, onde garantire che *essi* siano utilizzati per prodotti autentici e che i consumatori non siano indotti in errore riguardo alle qualità dei prodotti. Inoltre, affinché la protezione sia efficace, è opportuno che la Commissione utilizzi risorse di bilancio ragionevoli su base centralizzata, nel quadro del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)¹ e in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune².
- (61) È opportuno abbreviare e migliorare, in particolare *per quanto riguarda il processo decisionale*, la procedura di registrazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite, compresi i periodi previsti per l'esame e l'opposizione. *La* Commissione, assistita in determinate *circostanze* dagli Stati membri, *deve essere responsabile dell'adozione delle decisioni relative alla registrazione*. Occorre stabilire procedure che permettano di modificare il disciplinare di produzione dopo la registrazione e di annullare la registrazione della denominazione, in particolare se *il prodotto non è più conforme* al relativo disciplinare di produzione o se la denominazione non è più utilizzata sul mercato.
- (61bis) Al fine di agevolare le domande transfrontaliere di registrazione congiunta delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette o delle specialità tradizionali garantite, occorre prevedere delle procedure.*

¹ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

² GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

- (62) *Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, ai sensi dell'articolo 290 del trattato, in relazione a ...^{*}. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. In sede di preparazione e redazione di atti delegati, è opportuno che la Commissione assicuri la simultanea, tempestiva e appropriata trasmissione dei pertinenti documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*
- (63) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione in relazione a ...^{*}. Occorre che tali poteri siano esercitati conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³.*
- (64) *In relazione a ...^{*} alla Commissione deve essere conferita la competenza di adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011,*

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

* *Questo considerando sarà completato durante la messa a punto giuridico-linguistica.*
* *Questo considerando sarà completato durante la messa a punto giuridico-linguistica.*
3 *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*
* *Questo considerando sarà completato durante la messa a punto giuridico-linguistica.*

Titolo I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

1. Scopo del presente regolamento è aiutare i produttori di prodotti agricoli *e alimentari* a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei loro prodotti, al fine di garantire:

- una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli *e alimentari* aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto,
- la disponibilità per i consumatori di informazioni attendibili riguardo a tali prodotti,
- il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e
- l'integrità del mercato interno.

Le misure in esso contenute sono finalizzate a *sostenere* le attività agricole e di trasformazione e i sistemi di produzione associati a prodotti di qualità elevata, contribuendo in tal modo alla realizzazione *degli obiettivi* della politica di sviluppo rurale.

2. Il presente regolamento istituisce regimi di qualità che costituiscono la base per l'identificazione e, se del caso, la protezione di nomi e indicazioni che, *in particolare*, indicano o designano ■ prodotti agricoli *con*:

- a) caratteristiche che conferiscono valore aggiunto, o
- b) proprietà che conferiscono valore aggiunto a motivo dei metodi di produzione o di trasformazione usati o del loro luogo di produzione o di commercializzazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato e ad altri prodotti *agricoli e alimentari* elencati nell'allegato I del presente regolamento ■ .

■

Per tenere conto di impegni internazionali o di nuovi metodi di produzione o materiali, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 52, che integrano l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali prodotti sono strettamente connessi a prodotti agricoli o all'economia rurale ■ .

2. Il presente regolamento non si applica né *alle bevande spiritose, né ai vini aromatizzati né ai prodotti vitivinicoli definiti nell'allegato XI B del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio*, eccezion fatta per gli aceti di vino ■ .
3. Il presente regolamento si applica ferme restando le altre disposizioni specifiche dell'Unione relative all'immissione in commercio dei prodotti, in particolare in riferimento all'organizzazione comune unica dei mercati e all'etichettatura degli alimenti.
4. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ non si applica ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "regimi di qualità", i regimi istituiti ai titoli II, III e IV;
- 2) "gruppo", qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori che trattano il medesimo prodotto;
- 3) "tradizionale", il cui uso sul mercato interno è attestato da un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all'altra; tale periodo è di almeno **30** anni;
- 4) "etichettatura", *le menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o simboli riferentisi ad un prodotto alimentare e figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, anello o fascetta che accompagni tale prodotto alimentare o che ad esso si riferisca di cui* all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE;

⁴ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

- 5) "specificità", in relazione a un prodotto, le caratteristiche, ■ le modalità di produzione che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria;
- 6) "termini generici", i nomi di prodotti che, pur riferendosi al luogo, alla regione o al paese in cui il prodotto era originariamente ottenuto o commercializzato, sono diventati il nome comune di un prodotto nell'Unione;
- 7) *"fase di produzione", produzione, trasformazione o elaborazione;*
- 8) *"prodotti trasformati", prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari⁵.*

⁵ *GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.*

Titolo II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Articolo 4

Obiettivo

È istituito un regime di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette al fine di **aiutare** i produttori di prodotti legati a una zona geografica nei modi seguenti:

- a) garantendo una giusta remunerazione per le qualità dei loro prodotti;
- b) garantendo una protezione uniforme delle denominazioni in quanto diritti di proprietà intellettuale sul territorio dell'Unione ■ ;
- c) fornendo ai consumatori informazioni chiare sulle proprietà che conferiscono valore aggiunto ai prodotti.

Articolo 5

■ *Requisiti per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche*

1. ***Ai fini del presente regolamento, ■ "denominazione di origine" è una denominazione che identifica un prodotto:***
 - i) originario di un determinato luogo o regione o, in casi eccezionali, di un determinato paese;
 - ii) la cui qualità o le cui caratteristiche ■ sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi fattori naturali e umani, e
 - iii) la cui produzione si svolge in tutte le sue fasi nella ■ zona geografica delimitata.
- I bis. Ai fini del presente regolamento, ■ "indicazione di origine" è una denominazione che identifica un prodotto:***
 - i) originario di un determinato luogo, regione o paese;
 - ii) alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche ■ , e
 - iii) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

2. In deroga al paragrafo 1, **■** alcune denominazioni sono equiparate a denominazioni di origine *anche* se le materie prime dei prodotti da esse designati provengono da una zona geografica più ampia della zona geografica delimitata, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) la zona di produzione delle materie prime è delimitata;
 - b) sussistono condizioni particolari per la produzione delle materie prime; **■**
 - c) esiste un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b); *e*
 - d) le suddette denominazioni di origine *sono* state riconosciute come denominazioni di origine nel paese di origine anteriormente al 1° maggio 2004.

Ai fini del presente paragrafo possono essere considerati materie prime soltanto gli animali vivi, le carni ed il latte.

3. *Per tenere conto delle specificità connesse alla produzione di prodotti di origine animale, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 52, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla provenienza dei mangimi nel caso di una denominazione di origine.*

■ *Inoltre, per tenere conto delle specificità connesse a taluni prodotti o a talune zone, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 52, concernenti restrizioni e deroghe relativamente alla macellazione di animali vivi o alla provenienza delle materie prime.*

Tali restrizioni e deroghe tengono conto, in base a criteri obiettivi, della qualità o dell'uso e di know-how o fattori naturali riconosciuti.

Articolo 6

Genericità, conflitti con nomi di varietà vegetali o di razze animali, omonimi e marchi

1. *I termini generici non sono* registrati come denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette.

2. Un nome non può essere registrato come denominazione di origine o indicazione geografica qualora sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.
3. Un nome proposto per la registrazione che sia in tutto o in parte omonimo di una denominazione già iscritta nel registro stabilito a norma dell'articolo 11 **non** può essere registrato, **a meno che** nella pratica sussista una differenziazione sufficiente tra le condizioni d'impiego e di presentazione **locali e tradizionali** della denominazione omonima registrata successivamente e quelle della denominazione già iscritta nel registro, **tenuto conto della necessità di assicurare parità di trattamento ai produttori interessati e far sì che i consumatori non siano indotti** in errore.

Un nome omonimo che induca erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrato, anche se esatto per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui sono effettivamente originari i prodotti in questione.

4. Un nome proposto per la registrazione come denominazione di origine o indicazione geografica non è registrato qualora, tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come denominazione di origine o indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto.

Articolo 7

Disciplinare di produzione

1. Per beneficiare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, un prodotto deve essere conforme a un disciplinare di produzione comprendente almeno gli elementi seguenti:
 - a) ***la denominazione da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica, quale utilizzata nel commercio o nel linguaggio comune, e solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimitata;***
 - b) la descrizione del prodotto, comprese se del caso le materie prime, nonché le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche **■** *od* organolettiche del prodotto;

- c) la definizione della zona geografica *delimitata riguardo al legame di cui alla lettera f) punto i) o alla lettera f), punto ii) del presente paragrafo*, e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3);
- d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica delimitata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, **■** *e all'articolo 5, paragrafo 2;*
- e) la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e, *se del caso*, dei metodi locali, leali e costanti nonché **■** gli elementi relativi al condizionamento, quando il gruppo richiedente stabilisce in tal senso e fornisce *sufficienti motivazioni specifiche per prodotto per cui* il condizionamento del prodotto deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, *tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare della libera circolazione dei prodotti e della libera prestazione di servizi;*
- f) gli elementi che *stabiliscono*:
 - i) il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico di cui all'articolo 5, paragrafo 1, **■** o, a seconda dei casi,
 - ii) il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del **■** prodotto **■** e l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, **■** ;
- g) il nome e l'indirizzo delle autorità o, *se disponibili, il nome e l'indirizzo* degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione a norma dell'articolo 34, e i relativi compiti specifici;
- h) qualsiasi regola specifica per l'etichettatura del prodotto.

2. Al fine di garantire che il disciplinare di produzione contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferita la competenza di *adottare* atti delegati, *ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Contenuto della domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 o paragrafo 5, comprende almeno gli elementi seguenti:
 - a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente *e delle autorità o, se disponibili, degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione*;
 - b) il disciplinare di produzione di cui all'articolo 7;
 - c) un documento unico contenente gli elementi seguenti:
 - i) gli elementi principali del disciplinare: la denominazione, una descrizione del prodotto, incluse eventualmente le norme specifiche applicabili al suo condizionamento e alla sua etichettatura, e una descrizione concisa della delimitazione della zona geografica;
 - ii) la descrizione del legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, **o all'articolo 5, paragrafo 2** a seconda dei casi, inclusi, eventualmente, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di ottenimento che giustifica il legame.

La domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 5, contiene inoltre la prova che la denominazione del prodotto è protetta nel suo paese di origine.

2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 4, comprende:
 - a) il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
 - b) il documento unico di cui al paragrafo 1, lettera c);
 - c) una dichiarazione dello Stato membro in cui quest'ultimo afferma che la domanda presentata dal gruppo richiedente e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo;
 - d) il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione.

■

Articolo 9

Protezione nazionale transitoria

A decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a una denominazione, solo in via transitoria, una protezione ai sensi del presente regolamento a livello nazionale.

La protezione nazionale cessa a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione di registrazione a norma del presente regolamento oppure dalla data in cui la domanda è ritirata.

Le conseguenze della protezione nazionale, nel caso in cui la denominazione non venga registrata ai sensi del presente regolamento, sono responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato.

Le misure adottate dagli Stati membri in forza del primo comma hanno efficacia solo a livello nazionale e non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 10

Motivi di opposizione

1. Una dichiarazione di opposizione *motivata* a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione entro il termine stabilito e se:
 - a) dimostra la mancata osservanza delle condizioni di cui all'articolo 5 *e all'articolo 7, paragrafo 1*;
 - b) dimostra che la registrazione della denominazione proposta sarebbe contraria all'articolo 6, paragrafo 2, 3 o 4;
 - c) dimostra che la registrazione della denominazione proposta danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio, oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, lettera a), o
 - d) fornisce elementi sulla cui base si può concludere che la denominazione di cui si chiede la registrazione è *un termine generico*.
2. I motivi di opposizione sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione ■ .

Articolo 11

Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

1. *La Commissione adotta* atti di esecuzione senza *applicare la procedura* di cui all'articolo 53, *paragrafo 2, che creano e tengono* aggiornato un registro, *accessibile al pubblico*, delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette riconosciute nell'ambito del presente regime.

2. Possono essere iscritte nel registro le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche relative a prodotti di paesi terzi protette nell'Unione in base a un accordo internazionale del quale l'Unione è parte contraente. A meno che non siano espressamente qualificate nel suddetto accordo come denominazioni di origine protette ai sensi del presente regolamento, tali denominazioni sono iscritte nel registro come indicazioni geografiche protette.
3. La Commissione ha la facoltà di **adottare** atti di esecuzione **che stabiliscono le modalità** relative alla forma e al contenuto del registro. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**
4. **La Commissione pubblica e tiene regolarmente aggiornato l'elenco degli accordi internazionali di cui al paragrafo 2 nonché l'elenco delle indicazioni geografiche protette a titolo di detti accordi.**

Articolo 12

Denominazioni, simboli e indicazioni

1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare di produzione.
2. Sono stabiliti simboli dell'Unione intesi a dare pubblicità alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
3. Sull'etichettatura dei prodotti originari dell'Unione, commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta registrata secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, figurano ***i simboli dell'Unione associati a tali prodotti. Inoltre, la denominazione registrata del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo.*** Possono inoltre figurare sull'etichettatura le indicazioni "denominazione di origine protetta" o "indicazione geografica protetta" o le corrispondenti sigle "DOP" o "IGP".

- 3 bis. *Possono inoltre figurare sull'etichetta: riproduzioni della zona di origine geografica di cui all'articolo 5 e riferimenti testuali, grafici o simbolici allo Stato membro e/o alla regione in cui è collocata tale zona di origine geografica.*
- 3 ter. *Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è consentito l'uso sull'etichetta dei marchi collettivi geografici di cui all'articolo 15 della direttiva 2008/95/CE unitamente alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta.*
4. Per i prodotti originari di paesi terzi, commercializzati con una denominazione iscritta nel registro, possono figurare sull'etichettatura le indicazioni di cui al paragrafo 3 o i simboli dell'Unione a esse associati.
5. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è *conferita la competenza di adottare* atti delegati, *ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono i simboli dell'Unione.*

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche dei simboli e delle indicazioni dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati come denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 13

Protezione

1. Le denominazioni registrate sono protette contro:
- a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, **qualora** questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso di tale denominazione consenta di sfruttare la reputazione della denominazione protetta, **anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;**

- b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera **dei prodotti** o **servizi** è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione" o simili, **anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente**;
- c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;
- d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Se una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta contiene il nome considerato generico di un prodotto, l'uso di tale nome generico non è considerato contrario al primo comma, lettera a) o lettera b).

- 2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non **diventano** generiche.
- 3. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illegale delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette ai sensi del paragrafo 1, **prodotte o commercializzate nello Stato Membro**.

A tal fine gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure in conformità delle procedure definite da ogni singolo Stato membro.

Tali autorità di controllo offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.

Articolo 14

Relazioni fra marchi, denominazioni di origine e indicazioni geografiche

1. Qualora una denominazione di origine o un'indicazione geografica sia registrata in conformità al presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 13 e che riguarda lo stesso tipo di prodotto è respinta se la domanda di registrazione del marchio è presentata dopo la data di presentazione della domanda di registrazione *per quanto riguarda la denominazione di origine o l'indicazione geografica* presso la Commissione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, un marchio il cui uso violi l'articolo 13, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso in buona fede sul territorio dell'Unione ■ anteriormente alla data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare a essere utilizzato e rinnovato per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario⁶, o dalla direttiva 2008/95/CE. In tali casi l'uso della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta è permesso insieme a quello dei marchi in questione.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2008/95/CE.

⁶ GU L 78 del 24.3.2009, pag. 1.

Articolo 15

Deroghe temporanee all'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette

1. Fatto salvo l'articolo 14, *la Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che concedano un periodo transitorio massimo di cinque anni per consentire ai* prodotti originari di uno Stato membro o di un paese terzo la cui denominazione è costituita da un nome che viola l'articolo 13, paragrafo 1 *di continuare* a utilizzare la denominazione *con cui sono stati commercializzati* esclusivamente laddove una dichiarazione di opposizione ricevibile a norma dell'articolo 46, *paragrafo 3 o dell'articolo 48* dimostri che:

- a) la registrazione della denominazione danneggerebbe l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima, o
- b) tali prodotti sono stati commercializzati legalmente sotto tale denominazione sul territorio di cui trattasi per almeno cinque anni prima della data della pubblicazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, *lettera a).*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

2. Fatto salvo l'articolo 14, la Commissione ha la facoltà di *adottare* atti di esecuzione *che proroghino* fino a quindici anni il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 in casi debitamente giustificati, ove sia dimostrato che: ■

- a) *la denominazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia stata legalmente utilizzata, in base ad usi leali e costanti, durante almeno i venticinque anni precedenti la presentazione della domanda di registrazione presso la Commissione;*
- b) l'uso della denominazione *di cui al paragrafo 1 del presente articolo* non ha inteso sfruttare, in alcun momento, la reputazione della denominazione registrata e sia altresì dimostrato che tale uso non ha indotto né ha potuto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

3. Se viene utilizzata una denominazione di cui ai paragrafi 1 e 2, il paese di origine è indicato in modo chiaro e visibile sull'etichetta.
4. **■** Al fine di superare difficoltà temporanee e raggiungere l'obiettivo a lungo termine dell'osservanza del disciplinare da parte di tutti i produttori *della zona interessata*, lo Stato membro ha la facoltà di stabilire un periodo transitorio massimo di dieci anni, con efficacia a decorrere dalla data di presentazione della domanda alla Commissione, purché *gli operatori* interessati abbiano commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni che precedono la presentazione della domanda alle autorità *dello Stato membro e che abbiano sollevato questo problema nella procedura nazionale di opposizione di cui all'articolo 46, paragrafo 3*.

Il primo comma si applica *mutatis mutandis* a un'indicazione geografica protetta o a una denominazione di origine protetta relativa a una zona geografica situata in un paese terzo *ad eccezione della procedura di opposizione*.

I suddetti periodi transitori sono indicati nel fascicolo di domanda di cui all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. Le denominazioni figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro di cui all'articolo 11 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 7. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni.
2. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferita la competenza di *adottare* atti delegati, *ai sensi dell'articolo 52, relativi a* ulteriori disposizioni transitorie.
3. L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicato il diritto di coesistenza *riconosciuto dal regolamento (CE) n. 510/2006* per quanto riguarda le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, da un lato, e i marchi, dall'altro **■**.

Titolo III
SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE

Articolo 17

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite *per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando* i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono *alle ricette e ai prodotti tradizionali* valore aggiunto.

Articolo 18

Criteri

1. Una denominazione è ammessa a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto *o alimento*:
 - a) ottenuto con un metodo di produzione, *trasformazione o* una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto *o alimento, o*
 - b) ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.
2. *Perché una denominazione sia* registrata, *essa* deve:
 - a) essere stata utilizzata tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, oppure
 - b) designare *il carattere* tradizionale *o la specificità* del prodotto.
- 2 bis. *Se in base alla procedura di opposizione di cui all'articolo 48 viene dimostrato che la denominazione è usata anche in un altro Stato membro o in un paese terzo, al fine di distinguere i prodotti comparabili o i prodotti che condividono una denominazione identica o analoga, la decisione di registrazione adottata a norma dell'articolo 49, paragrafo 3, può prevedere che la denominazione della specialità tradizionale garantita sia accompagnata dall'affermazione "fatto secondo le tradizioni di" immediatamente seguito dalla denominazione di un paese o di una sua regione.*
3. Non può essere registrata una denominazione che faccia riferimento unicamente ad affermazioni di carattere generale, utilizzate per un insieme di prodotti, ovvero *ad affermazioni* previste da una particolare normativa dell'Unione europea.

4. Per garantire il corretto funzionamento del regime, alla Commissione è conferita la competenza di **adottare** atti delegati, **ai sensi dell'articolo 52, concernenti ulteriori aspetti sui criteri di ammissibilità stabiliti nel presente articolo.**

Articolo 19

Disciplinare di produzione

1. Per essere riconosciuto in quanto specialità tradizionale garantita, un prodotto è conforme a un disciplinare di produzione che comprende gli elementi seguenti:
- la denominazione di cui è proposta la registrazione, nelle versioni linguistiche appropriate;
 - la descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto;
 - la descrizione del metodo di produzione che i produttori devono rispettare, compresi **se del caso** la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto, e
 - gli elementi fondamentali **che attestano** la tradizionalità del prodotto.
2. Al fine di garantire che il disciplinare di produzione contenga informazioni pertinenti e succinte, alla Commissione è conferita la competenza di **adottare** atti delegati, **ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono le norme che limitano le informazioni contenute nel disciplinare di cui al paragrafo 1, del presente articolo, qualora tale limitazione sia necessaria per evitare domande di registrazione eccessivamente voluminose.**

La Commissione ha la facoltà di adottare atti di esecuzione che stabiliscono le norme relative alla forma del disciplinare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 20

Contenuto della domanda di registrazione

1. La domanda di registrazione di una denominazione in quanto specialità tradizionale garantita a norma dell'articolo 46, paragrafo 2 o paragrafo 5, comprende gli elementi seguenti:
- il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente;
 - il disciplinare di produzione di cui all'articolo 19.

2. Un fascicolo di domanda di cui all'articolo 46, paragrafo 4, comprende:
 - a) gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e
 - b) una dichiarazione dello Stato membro in cui si affermi che la domanda presentata dal gruppo e che beneficia della decisione favorevole soddisfa le condizioni del presente regolamento e le disposizioni adottate a norma del medesimo.

Articolo 21

Motivi di opposizione

1. Una dichiarazione di opposizione *motivata* a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, è ricevibile solo se perviene alla Commissione *prima della scadenza del* termine stabilito e se:
 - a) fornisce ragioni debitamente motivate a dimostrazione dell'incompatibilità tra la registrazione proposta e le disposizioni del presente regolamento, o
 - b) *dimostra che il nome è utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi.*
2. I criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione .

Articolo 22

Registro delle specialità tradizionali garantite

1. *La Commissione adotta* atti di esecuzione senza *applicare la procedura* di cui all'articolo 53, paragrafo 2, *che creano e tengono* aggiornato un registro, accessibile al pubblico, delle specialità tradizionali garantite riconosciute nell'ambito del presente regime.
2. La Commissione ha la facoltà di *adottare* atti di esecuzione *che stabiliscono le modalità* relative alla forma e al contenuto del registro. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.*

Denominazioni, simbolo e indicazione

1. Una denominazione registrata come specialità tradizionale garantita può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare di produzione.

2. È stabilito un simbolo dell'Unione inteso a dare pubblicità ■ alle specialità tradizionali garantite.

3. Per i prodotti originari dell'Unione, commercializzati come specialità tradizionali garantite registrate a norma del presente regolamento, il simbolo di cui al paragrafo 2 figura sull'etichettatura, fatto salvo il paragrafo 4. ***Inoltre, la denominazione del prodotto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo. Può inoltre figurare sull'etichettatura l'indicazione di "specialità tradizionale garantita" o la corrispondente sigla "STG".***

Il simbolo è facoltativo sull'etichettatura delle specialità tradizionali garantite prodotte fuori dal territorio dell'Unione.

■

4. Affinché al consumatore siano comunicate informazioni adeguate, alla Commissione è ***conferita la competenza di adottare*** atti delegati, ***ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono i simboli dell'Unione.***

La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscono le caratteristiche tecniche del simbolo e dell'indicazione dell'Unione nonché le norme relative al loro impiego sui prodotti commercializzati che recano il nome di una specialità tradizionale garantita,, anche in relazione alle versioni linguistiche appropriate da utilizzare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 24

Restrizioni dell'uso delle denominazioni registrate

1. Le denominazioni registrate sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le denominazioni di vendita utilizzate a livello nazionale non ingenerino confusione con le denominazioni registrate.
3. La Commissione ha la facoltà di **adottare** atti di esecuzione **che stabiliscono** norme per la protezione delle specialità tradizionali garantite. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**

Articolo 25

Disposizioni transitorie

1. I nomi registrati a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 22 del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 19. Continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. █
2. I nomi registrati secondo le prescrizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, █ del regolamento (CE) n. 509/2006, compresi quelli registrati in base alle domande di cui all'articolo 54, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 509/2006 **fino ...***, **a meno che gli Stati membri non facciano ricorso alla procedura di cui ai al paragrafo 25 bis.**
3. Al fine di tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei produttori o dei soggetti interessati, alla Commissione è conferita la competenza di **adottare** atti delegati, **ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono** ulteriori disposizioni transitorie.

* GU: inserire la data: dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 25 bis

Procedura semplificata

1. *Su richiesta di un gruppo, uno Stato membro può presentare alla Commissione i nomi delle specialità tradizionali garantite registrate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 509/2006 e conformi al presente regolamento fino al più tardi ...[♦].*

Prima di presentare un nome, lo Stato membro avvia una procedura di opposizione ai sensi dell'articolo 46, paragrafi 3 e 4.

Se nel corso di tale procedura viene dimostrato che il nome è usato anche in riferimento a prodotti comparabili o a prodotti che condividono una denominazione identica o analoga, il nome può essere integrato da un termine che ne identifica il carattere tradizionale o la specificità.

Un gruppo di un paese terzo può presentare tali nomi alla Commissione, direttamente oppure per il tramite delle autorità del paese terzo.

[♦] *GU: inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

2. *Entro due mesi dal ricevimento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i nomi di cui al paragrafo 1, unitamente al disciplinare relativo a ciascuno di essi.*
3. *Si applicano gli articoli 48 e 49.*
4. *Un volta conclusa la procedura di opposizione, la Commissione, se del caso, adegua le voci del registro di cui all'articolo 22. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all'articolo 19.*

Titolo IV
INDICAZIONI FACOLTATIVE DI QUALITÀ

Articolo 26

Obiettivo

È istituito un regime relativo alle indicazioni facoltative di qualità per *agevolare la comunicazione, da parte dei produttori, nel mercato interno* delle caratteristiche o proprietà *dei prodotti agricoli* che conferiscono valore aggiunto.

Articolo 26 bis

Disposizioni nazionali

Gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali sulle indicazioni facoltative di qualità non disciplinate dal presente regolamento, purché siano conformi al diritto dell'Unione.

■
Articolo 27

Indicazioni facoltative di qualità

1. *Le indicazioni facoltative di qualità soddisfano* i criteri seguenti:
 - a) l'indicazione si riferisce a una caratteristica di *una o più categorie di prodotti* o a una modalità di produzione o di trasformazione *applicabili in zone specifiche*;
 - b) l'uso dell'indicazione conferisce valore al prodotto rispetto a *prodotti* di tipo simile, e
 - c) *l'indicazione ha una dimensione europea.*
2. Sono escluse dal presente regime le indicazioni facoltative di qualità che designano qualità tecniche di un prodotto in applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.
- 2 bis. *Le indicazioni facoltative di qualità escludono le indicazioni facoltative riservate che promuovono e integrano le norme di commercializzazione specifiche su base settoriale o di categoria di prodotto.*

3. Per tener conto delle specificità di alcuni settori e delle aspettative dei consumatori, alla Commissione è conferita la competenza di **adottare** atti delegati, **ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono** le modalità di applicazione relative ai criteri di cui al paragrafo 1 **del presente articolo**.
4. **La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono tutte le misure relative alle forme, alle procedure o altre modalità tecniche, necessarie per l'applicazione del presente titolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.**
5. **Quando adotta atti delegati e di esecuzione ai sensi dei paragrafi 3 e 4, la Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale.**

Articolo 28

Riserva e modifica

1. **Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 52 che riservano l'uso di indicazioni facoltative di qualità supplementari e che stabiliscono le condizioni d'impiego.**
2. **In casi debitamente motivati e per tenere conto della funzione adeguata delle indicazioni facoltative di qualità supplementari, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono modifiche delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1.**

Articolo 28bis

Prodotto di montagna

1. **È istituita l'indicazione "prodotto di montagna" come indicazione facoltativa di qualità. Tale indicazione è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato in merito ai quali:**
 - a) **le materie prime e anche gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna.**

b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna.

- 2. Ai fini del presente articolo si intendono per "zone di montagna" dell'Unione europea le zone di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999. Nel caso del prodotto di paesi terzi, le zone di montagna comprendono le zone ufficialmente designate come zone di montagna dal paese terzo o rispondenti a criteri equivalenti a quelli enunciati all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1257/1999.*
- 3. In casi debitamente motivati e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono deroghe delle condizioni di impiego di cui al paragrafo 1. In particolare, alla Commissione è conferita la competenza di adottare un atto delegato che stabilisce le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire al di fuori delle zone di montagna, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone di montagna in una zona geografica da delimitare e la delimitazione di tale zona geografica.*
- 4. Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 52, per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l'applicazione dell'indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1.*

Articolo 29

[soppresso - sostituito dall'articolo 27]

Articolo 29 ter

Prodotto dell'agricoltura delle isole

Al più tardi 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di creare la nuova indicazione "prodotto dell'agricoltura delle isole". L'indicazione può essere utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato, le cui materie prime provengano dalle isole. Inoltre, affinché tale indicazione possa essere applicata ai prodotti trasformati, è necessario che anche la trasformazione avvenga in zone insulari nei casi in cui ciò incide in misura determinante sulle caratteristiche particolari del prodotto finale.

La relazione è corredata, se del caso, da adeguate proposte legislative intese a riservare l'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto dell'agricoltura delle isole".

Articolo 30

Restrizioni dell'uso

1. Un'indicazione facoltativa di qualità può essere usata solo in riferimento a prodotti conformi alle pertinenti condizioni di impiego.
2. La Commissione ha la facoltà di ***adottare*** atti di esecuzione che stabiliscano norme sull'uso delle indicazioni facoltative di qualità. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.***

Articolo 31

Monitoraggio

Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente titolo e, in caso di violazione, applicano sanzioni amministrative adeguate.

Titolo V
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I

Controlli ufficiali sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite

Articolo 32

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 33

Designazione dell'autorità competente

1. In conformità al regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti per lo svolgimento dei controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità istituiti dal presente regolamento.

Le procedure e le prescrizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano *mutatis mutandis* ai controlli ufficiali intesi a verificare l'adempimento degli obblighi giuridici connessi ai regimi di qualità per tutti i prodotti contemplati dall'allegato I del presente regolamento.

2. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni.
3. I controlli ufficiali riguardano:
 - a) la verifica della conformità del prodotto al relativo disciplinare di produzione e
 - b) ***il monitoraggio*** dell'uso di denominazioni registrate per designare prodotti immessi in commercio, in conformità all'articolo 13 per le denominazioni registrate a norma del titolo II e in conformità all'articolo 24 per le denominazioni registrate a norma del titolo III.

Verifica del rispetto del disciplinare di produzione

1. Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite relative a prodotti originari dell'Unione, la verifica del rispetto del disciplinare di produzione è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:
 - a) una o più delle autorità competenti di cui all'articolo 33 del presente regolamento, e/o
 - b) uno o più organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti.I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tale controllo. ***Gli Stati membri possono contribuire a tali costi.***
2. Per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite relative a prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare di produzione è effettuata, anteriormente all'immissione in commercio del prodotto, da:
 - a) una o più autorità pubbliche designate dal paese terzo; e/o
 - b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti.
3. Gli Stati membri pubblicano il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 1 e aggiornano periodicamente ***tali informazioni.***

La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo delle autorità e degli organismi di cui al paragrafo 2 e aggiorna periodicamente ***tali informazioni.***
4. La Commissione ha la facoltà di ***adottare*** atti di esecuzione ***senza applicare la procedura*** di cui all'articolo 53, paragrafo 2, ***che definiscono*** i mezzi attraverso i quali sono resi pubblici il nome e l'indirizzo degli organismi di certificazione dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del ***presente articolo.***

Articolo 35

Sorveglianza sull'uso delle denominazioni sul mercato

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità competenti di cui all'articolo 33. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità. ***Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio, per garantire che siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento e, in caso di violazione, adottano misure necessarie.***

Articolo 36

Delega da parte delle autorità competenti a organismi di controllo

1. Le autorità competenti possono delegare a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali sui regimi di qualità a uno o più organismi di controllo ■ .
2. Tali organismi di controllo sono accreditati in conformità alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti).
3. L'accREDITAMENTO di cui al paragrafo 2 può essere effettuato solo da:
 - a) un organismo nazionale di accREDITAMENTO nell'Unione, a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, o
 - b) un organismo di accREDITAMENTO fuori dall'Unione, firmatario di un accordo di riconoscimento multilaterale sotto l'egida del Forum internazionale per l'accREDITAMENTO.

Articolo 37

Pianificazione e comunicazione delle attività di controllo

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di controllo di cui al presente capo siano specificamente compresi in una sezione distinta dei piani di controllo nazionali pluriennali ai sensi degli articoli 41, 42 e 43 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Le relazioni annuali relative al controllo degli obblighi imposti dal presente regolamento comprendono una sezione distinta contenente le informazioni previste all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Capo II

Eccezioni per determinati usi anteriori

Articolo 38

Termini generici

1. Fatto salvo l'articolo 13, il presente regolamento non pregiudica l'uso dei termini generici nell'Unione, anche se il termine generico fa parte di una denominazione protetta nell'ambito di un regime di qualità.
2. Per stabilire se un termine sia diventato generico si tiene conto di tutti i fattori *pertinenti*, in particolare:
 - a) della situazione esistente ■ nelle zone di consumo;
 - b) dei pertinenti atti legislativi nazionali o dell'Unione.
3. Al fine di tutelare appieno i diritti delle parti interessate, alla Commissione è conferita la competenza di *adottare* atti delegati, *ai sensi dell'articolo 52, che stabiliscono* ulteriori disposizioni sulla determinazione del carattere generico dei nomi o dei termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 39

Varietà vegetali e razze animali

1. *Il presente regolamento non osta all'immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura riporti* una denominazione o un'indicazione protetta o riservata nell'ambito di un regime di qualità descritto al titolo II, al titolo III o al titolo IV *che* contiene o comprende il nome di una varietà vegetale o di una razza animale *qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:*

- a) il prodotto in questione comprenda la varietà o la razza indicata oppure ne sia derivato;
 - b) i consumatori non siano indotti in errore;
 - c) l'uso del nome della varietà o della razza rispetti le regole della concorrenza leale;
 - d) il suddetto uso non sfrutti la reputazione dell'indicazione protetta, e
 - e) nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, la produzione e la commercializzazione dei prodotti recanti il nome della varietà o della razza avvenivano già, al di fuori della zona di origine, prima della data della domanda di registrazione dell'indicazione geografica.
2. Al fine di chiarire ulteriormente la portata dei diritti e delle libertà degli operatori del settore alimentare in relazione all'uso del nome di una varietà vegetale o di una specie animale di cui al paragrafo 1, alla Commissione è conferita la competenza di **adottare** atti delegati, **ai sensi dell'articolo 52**, per quanto riguarda le norme per la determinazione dell'uso di tali nomi.

Articolo 40

Relazione con la proprietà intellettuale

L'applicazione dei regimi di qualità di cui ai titoli III e IV lascia impregiudicate le norme dell'Unione o degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e ai marchi, **e i diritti concessi in base a tali norme.**

Capo III

Indicazioni e simboli dei regimi di qualità e ruolo dei produttori

Articolo 41

Protezione delle indicazioni e dei simboli

1. Le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli che fanno riferimento ai regimi di qualità possono essere utilizzati soltanto *in relazione ai* prodotti ottenuti in conformità alle regole del relativo regime di qualità. Ciò riguarda in particolare le indicazioni, le abbreviazioni e i simboli seguenti:
 - a) "denominazione di origine protetta", "indicazione geografica protetta", "indicazione geografica", "DOP", "IGP" e i simboli connessi, a norma del titolo II;
 - b) "specialità tradizionale garantita", "STG" e il simbolo connesso, a norma del titolo III;
 - c) ***"prodotto di montagna", a norma del titolo IV.***
2. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) può finanziare, su iniziativa della Commissione o su suo incarico, in modo centralizzato azioni di supporto amministrativo riguardo all'elaborazione, all'attività preparatoria, al monitoraggio, al supporto amministrativo e giuridico, all'assistenza legale, alle tasse di registrazione, di rinnovo e di sorveglianza dei marchi, alle spese per controversie legali e a qualsiasi altra azione collegata, necessaria per tutelare l'uso delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli che si riferiscono ai regimi di qualità contro qualsiasi usurpazione, imitazione, evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore, nell'Unione e nei paesi terzi.

3. La Commissione adotta **■** atti di esecuzione *che stabiliscano* norme finalizzate alla protezione uniforme delle indicazioni, delle abbreviazioni e dei simboli di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 42

Ruolo dei gruppi

1. Fatte salve le disposizioni specifiche relative alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali contenute nel regolamento (CE) n. 1234/2007, un gruppo può:
- a) contribuire ad assicurarsi che la qualità, *la reputazione e l'autenticità* dei propri prodotti sia garantita sul mercato monitorando l'uso della denominazione negli scambi commerciali e, se necessario, informando le autorità competenti di cui all'articolo 33 *o qualsiasi altra autorità competente* in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3;
(abis) adottare provvedimenti intesi a garantire una protezione giuridica adeguata della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta e dei diritti di proprietà intellettuale ad esse correlati;
 - b) sviluppare attività di informazione e di promozione miranti a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono valore aggiunto ai loro prodotti;
 - c) sviluppare attività miranti a garantire la conformità dei prodotti al disciplinare di produzione;
 - d) adottare provvedimenti volti a migliorare l'efficacia del regime, quali lo sviluppo di competenze economiche, lo svolgimento di analisi economiche, la diffusione di informazioni economiche sul regime e la fornitura di consulenza ai produttori.
(dbis) adottare misure per la valorizzazione dei prodotti e, se necessario, adottare provvedimenti volti a impedire o contrastare misure che sono o rischiano di essere svalorizzanti per l'immagine dei prodotti.
2. *Gli Stati membri possono incoraggiare amministrativamente la costituzione e l'attività dei gruppi sul loro territorio. Inoltre, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo dei gruppi di cui all'articolo 3, punto 2. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.*

Articolo 43

Diritto di avvalersi dei regimi

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del titolo II e del titolo III abbiano diritto a beneficiare di un sistema di controlli a norma dell'articolo 34.
2. Sono soggetti al sistema di controlli di cui al capo I del presente titolo anche gli operatori che preparano e immagazzinano ***un prodotto commercializzato come*** specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o che immettono in commercio tali prodotti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che intendono aderire alle regole di uno dei regimi di qualità istituito al titolo III o al titolo IV possano parteciparvi senza incontrare ostacoli discriminatori o non oggettivamente fondati.

Articolo 44

Tasse

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, e in particolare le disposizioni del titolo II, capo VI, gli Stati membri possono imporre il pagamento di una tassa a copertura delle spese di gestione dei regimi di qualità, comprese quelle sostenute per il trattamento delle domande, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione previste dal presente regolamento.

Capo IV

Iter procedurale relativo alle domande e alla registrazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle specialità tradizionali garantite

Articolo 45

Campo di applicazione dell'iter procedurale relativo alle domande

Le disposizioni del presente capo si applicano ai regimi di qualità di cui al titolo II e al titolo III.

Articolo 46

Domanda di registrazione di denominazioni

1. Le domande di registrazione di denominazioni nell'ambito dei regimi di qualità di cui all'articolo 45 possono essere presentate solo da gruppi *che operano con i prodotti di cui va registrata la denominazione. Nel caso di una "denominazione di origine protetta" o di una "indicazione geografica protetta" che designa una zona geografica transfrontaliera o nel caso di una "specialità tradizionale garantita", più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi possono presentare una domanda di registrazione comune.*

Una *singola* persona fisica o giuridica può essere equiparata a un gruppo *qualora sia dimostrato che sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:*

■

- a) *la persona in questione è il solo produttore che desidera presentare una domanda;*
- b) *per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.*

2. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di uno Stato membro o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in uno Stato membro, essa è rivolta alle autorità di tale Stato membro.

Lo Stato membro esamina la domanda con i mezzi appropriati per stabilire se sia giustificata e soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente.

3. Nel corso dell'esame di cui al secondo comma **del paragrafo 2**, lo Stato membro avvia una procedura nazionale di opposizione che garantisce l'adeguata pubblicazione della domanda e prevede un periodo ragionevole nel corso del quale ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente sul suo territorio possa fare opposizione alla domanda.

Lo Stato membro esamina la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell'ambito del regime di cui al titolo II alla luce dei criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ovvero la ricevibilità delle opposizioni ricevute nell'ambito del regime di cui al titolo III alla luce dei criteri di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

4. Lo Stato membro che, dopo aver esaminato le opposizioni ricevute, ritenga soddisfatte le condizioni del presente regolamento, può adottare una decisione favorevole e presentare alla Commissione un fascicolo di domanda. ***In tal caso informa la Commissione delle opposizioni ricevibili presentate da una persona fisica o giuridica che abbia commercializzato legalmente i prodotti di cui trattasi, utilizzando in modo continuativo tali denominazioni almeno per i cinque anni che precedono la data della pubblicazione di cui al paragrafo 3.***

Lo Stato membro assicura che la decisione favorevole sia resa pubblica e che ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo ***abbia la possibilità di presentare*** ricorso.

Lo Stato membro assicura che la versione del disciplinare di produzione oggetto della decisione favorevole sia pubblicata e fornisce l'accesso per via elettronica al disciplinare di produzione.

Per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, lo Stato membro assicura inoltre l'adeguata pubblicazione della versione del disciplinare di produzione oggetto della decisione adottata dalla ▯ norma dell'articolo 47, paragrafo 2.

5. Se, nell'ambito del regime di cui al titolo II, la domanda riguarda una zona geografica di un paese terzo o se, nell'ambito del regime di cui al titolo III, la domanda è preparata da un gruppo stabilito in un paese terzo, essa è presentata alla Commissione, direttamente o tramite le autorità del paese terzo di cui trattasi.
6. I documenti di cui al presente articolo trasmessi alla Commissione sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.
7. Al fine di agevolare l'iter delle domande, *alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 52, che definiscono le norme per lo svolgimento della procedura nazionale di opposizione per le domande comuni che riguardano più di un territorio nazionale e integrino le norme relative all'iter delle domande.*


La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande, comprese le domande che riguardano più di un territorio nazionale ▯. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

Articolo 47

Esame da parte della Commissione e pubblicazione a fini di opposizione

1. La Commissione esamina con i mezzi appropriati ogni domanda *che riceve* a norma dell'articolo 46 per stabilire se sia giustificata e *se* soddisfi le condizioni previste dal regime pertinente. Detto esame dovrebbe essere effettuato entro un termine di sei mesi. *Se detto termine è superato, la Commissione indica per iscritto al richiedente i motivi del ritardo.*

La Commissione rende pubblici, *almeno ogni mese*, l'elenco delle denominazioni oggetto di una domanda di registrazione e la data di presentazione ▯.

2. Se, in base all'esame effettuato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, ritiene soddisfatte le condizioni previste dal presente regolamento, la Commissione  pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*:
- a) per le domande relative al regime stabilito al titolo II, il documento unico e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione;
 - b) per le domande relative al regime stabilito al titolo III, il disciplinare di produzione.

Articolo 48

Procedura di opposizione

1. Entro **tre** mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le autorità di uno Stato membro o di un paese terzo oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo possono presentare alla Commissione una **notifica** di opposizione.
- Ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente in uno Stato membro diverso da quello di presentazione della domanda può presentare una **notifica** di opposizione allo Stato membro in cui è stabilita entro un termine che consenta **di presentare** un'opposizione a norma del primo comma.

La notifica di opposizione contiene una dichiarazione secondo la quale la domanda potrebbe non essere conforme alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Una notifica di opposizione che non contenga tale dichiarazione è nulla.

La Commissione trasmette senza indugio la notifica di opposizione all'autorità o all'organismo che ha presentato la domanda.

2. *Qualora alla Commissione sia presentata una notifica di opposizione, seguita entro due mesi da una dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione esamina la ricevibilità di tale dichiarazione di opposizione motivata.*

3. *Entro due mesi dal ricevimento di una dichiarazione di opposizione ■ motivata ricevibile, la Commissione invita l'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda ad avviare idonee consultazioni per un periodo di tempo ragionevole non superiore a tre mesi.*

L'autorità o la persona che ha presentato opposizione e l'autorità o l'organismo che ha presentato la domanda avviano tali idonee consultazioni senza indebiti ritardi. Essi si trasmettono reciprocamente le informazioni utili alla valutazione della conformità della domanda di registrazione alle condizioni del presente regolamento. Se non si raggiunge un accordo, tali informazioni sono trasmesse anche alla Commissione.

In qualsiasi momento durante questi tre mesi, la Commissione può, su richiesta del richiedente, prorogare il termine per le consultazioni di un massimo di tre mesi.

4. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 3 *del presente articolo*, gli elementi pubblicati a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, hanno subito modifiche sostanziali, la Commissione procede nuovamente all'esame di cui all'articolo 47.

5. La *notifica di opposizione*, la dichiarazione di opposizione *motivata* e i documenti connessi trasmessi alla Commissione a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

6. Al fine di stabilire procedure e termini chiari per l'opposizione, *alla Commissione è conferita la competenza di adottare* atti delegati, *ai sensi dell'articolo 52, che integrano le norme relative alla procedura di opposizione.*
- La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle opposizioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.*

Articolo 49

Decisione sulla registrazione

1. Se, in base alle informazioni di cui dispone *grazie* all'esame effettuato ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, primo comma, ritiene che non siano soddisfatte le condizioni per la registrazione, la Commissione *adotta* atti di esecuzione *che respingono la domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame* di cui all'articolo 53, *paragrafo 2.*
2. Se non le pervengono *notifiche di opposizione né dichiarazioni di* opposizione *motivate ricevibili* a norma dell'articolo 48, la Commissione *adotta* atti di esecuzione senza *applicare la procedura* di cui all'articolo 53, *paragrafo 2, che registrano* la denominazione.
3. Se le perviene una *dichiarazione di* opposizione *motivata ricevibile*, dopo lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 3, e tenendo conto dei risultati delle medesime, la Commissione:
 - a) se è stato raggiunto un accordo, procede alla registrazione della denominazione mediante atti di esecuzione *adottati* senza *applicare la procedura* di cui all'articolo 53, *paragrafo 2*, e, se del caso, modifica le informazioni pubblicate a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, purché le modifiche non siano sostanziali, o
 - b) se non è stato raggiunto un accordo, adotta *atti di esecuzione che decidono in merito alla registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.*
4. Gli atti di registrazione e le decisioni di rigetto sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Modifica di un disciplinare di produzione

1. Un gruppo avente un interesse legittimo può chiedere l'approvazione di una modifica di un disciplinare di produzione.

La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

2. Se la modifica comporta una o più modifiche non minori del disciplinare, la relativa domanda di approvazione è sottoposta alla procedura stabilita agli articoli 46, 47, 48 e 49. Tuttavia, se le modifiche proposte sono minori, la Commissione approva o respinge la domanda. In caso di approvazione *di modifiche comportanti una modifica degli elementi di cui all'articolo 47, paragrafo 2*, la Commissione pubblica *detti elementi* nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ■.

■ *Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo II, essa non deve:*

- a) riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto;*
- b) alterare il legame di cui alla lettera f) punto i) o alla lettera f), punto ii) dell'articolo 7, paragrafo 1;*
- c) includere una modifica della denominazione, o di una parte della denominazione, del prodotto;*
- d) riguardare la zona geografica delimitata, o*
- e) rappresentare un aumento delle restrizioni relative alla commercializzazione del prodotto o delle sue materie prime.*

Affinché una modifica sia considerata minore nel caso del regime di qualità descritto al titolo III, essa non deve:

- a) riferirsi alle caratteristiche essenziali del prodotto;*
- b) introdurre modifiche sostanziali del metodo di ottenimento, o*
- c) includere una modifica della denominazione, o di una parte della denominazione, del prodotto.*

L'esame della domanda verte sulla modifica proposta.

3. *Per agevolare l'iter amministrativo di una domande di modifica, anche quando la modifica non comporta alcuna modifica del singolo documento e riguarda una modifica temporanea del disciplinare di produzione a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche, alla Commissione è conferita la competenza di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 52, che integrano le norme relative all'iter delle domande di modifica.*
- La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure, alla forma e alla presentazione delle domande di modifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.*

Articolo 51

Cancellazione

1. Di propria iniziativa o su richiesta di qualsiasi persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione ha la facoltà di **adottare** atti di esecuzione **per** cancellare la registrazione di una denominazione di origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita nei casi seguenti:
- a) qualora non sia più garantito il rispetto delle condizioni stabilite dal disciplinare di produzione;
 - b) qualora non sia stato immesso in commercio per almeno **sette** anni alcun prodotto che benefici di tale specialità tradizionale garantita, denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
- Su richiesta dei produttori del prodotto commercializzato sotto la denominazione registrata, la Commissione può cancellare la relativa registrazione.
- Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.*

2. Al fine di █ garantire, *nel rispetto della certezza del diritto*, a tutte le parti interessate l'opportunità di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, *alla Commissione è conferita la competenza di adottare* atti delegati █ *ai sensi dell'articolo 52 che integrano le* norme relative alla procedura di cancellazione.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità relative alle procedure e alla forma della procedura di cancellazione, nonché alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 53, paragrafo 2.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E FINALI

Capo I

Agricoltura locale e vendita diretta

Articolo 51 bis

Relazione su agricoltura locale e vendita diretta

Al più tardi dodici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura relativo all'agricoltura locale e alla vendita diretta al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Tale relazione si concentra sulla capacità degli agricoltori di conferire valore aggiunto ai loro prodotti grazie alla nuova etichetta e dovrebbe tenere conto di altri criteri, tra cui le possibilità di ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti grazie a catene di produzione e distribuzione brevi.

La relazione è corredata, se necessario, da proposte legislative appropriate intese ad istituire tale regime di etichettatura per l'agricoltura locale e la vendita diretta.

Capo II

Norme procedurali

Articolo 52 bis

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*
2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 28, all'articolo 28 bis, paragrafi 3 e 4, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 7, primo comma, all'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, all'articolo 50, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...¹. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

¹ *GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.*

3. *La delega di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 4, all'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 28, all'articolo 28 bis, paragrafi 3 e 4, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 39, paragrafo 2, all'articolo 46, paragrafo 7, primo comma, all'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, all'articolo 50, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. ■ Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. ■*
4. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*
5. *L'atto delegato adottato in forza dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 12, paragrafo 5, primo comma, dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 4, dell'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, dell'articolo 25, paragrafo 3, dell'articolo 27, paragrafo 3, dell'articolo 28, dell'articolo 28 bis, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 38, paragrafo 3, dell'articolo 39, paragrafo 2, dell'articolo 46, paragrafo 7, primo comma, dell'articolo 48, paragrafo 6, primo comma, dell'articolo 50, paragrafo 3, primo comma, e dell'articolo 51, paragrafo 2, primo comma, entra in vigore solo se non sia stata sollevata obiezione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica ■ di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine ■, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione ■ che non solleveranno obiezioni. Detto termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio ■.*

Articolo 53 bis

Procedura di comitato

1. *La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli ■ .
Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*

2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011.*

*Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di
atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento
(UE) n. 182/2011.*

Capo II

Abrogazione e disposizioni finali

Articolo 55

Abrogazione

1. I regolamenti (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006 sono abrogati.
Tuttavia, l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 509/2006 continua ad applicarsi per le domande relative ai prodotti che esulano dal campo di applicazione del titolo III ***del presente regolamento*** ricevute dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 56

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 12, paragrafo 3 e l'articolo 23, paragrafo 3 si applicano a decorrere dal ...*, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato prima di tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo

Il presidente

[...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

* ***GU: inserire la data: tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1

- I. DENOMINAZIONI DI ORIGINE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE
- birra,
 - cioccolato e prodotti derivati,
 - prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
 - bevande a base di estratti di piante,
 - pasta alimentare,
 - sale,
 - gomme e resine naturali,
 - pasta di mostarda,
 - fieno,
 - oli essenziali,
 - sughero,
 - cocciniglia,
 - fiori e piante ornamentali,
 - cotone,
 - lana,
 - vimini,
 - lino stigliato,
 - *cuoio*,
 - *pelliccia*,
 - *piuma*.
- II. SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE
- piatti pronti,
 - birra,
 - cioccolato e prodotti derivati,
 - prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria,
 - bevande a base di estratti di piante,
 - pasta alimentare, ■
 - *sale*.

ALLEGATO II

Indicazioni facoltative di qualità
■ [soppresso]

ALLEGATO III

Tavola di concordanza di cui all'articolo 55, paragrafo 2

Regolamento (CE) n. 509/2006

Regolamento (CE) n. 509/2006	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, punto 6
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 3, punto 4
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)	-
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 3, punto 3
Articolo 2, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma	-
Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 3	Articolo 22, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, primo comma	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 3, primo comma	-
Articolo 4, paragrafo 3, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 40, primo comma
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 39, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)	-
Articolo 6, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 1, lettera f)	-
Articolo 7, paragrafi 1 e 2	Articolo 46, paragrafo 1
Articolo 7, paragrafo 3, lettere a) e b)	Articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 7, paragrafo 3, lettera c)	-
Articolo 7, paragrafo 3, lettera d)	-
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 46, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 6, lettere a), b) e c)	Articolo 46, paragrafo 4
Articolo 7, paragrafo 6, lettera d)	Articolo 20, paragrafo 2
Articolo 7, paragrafo 7	Articolo 46, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 8	Articolo 46, paragrafo 6
Articolo 8, paragrafo 1	Articolo 47, paragrafo 1
Articolo 8, paragrafo 2, primo comma	Articolo 47, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 8, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 49, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafi 1 e 2	Articolo 48, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 3	Articolo 21, paragrafi 1 e 2
Articolo 9, paragrafo 4	Articolo 49, paragrafo 2
Articolo 9, paragrafo 5	Articolo 49, paragrafi 3 e 4
Articolo 9, paragrafo 6	Articolo 48, paragrafo 5
Articolo 10	Articolo 51
Articolo 11	Articolo 50
Articolo 12	Articolo 23
Articolo 13, paragrafo 1	-
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 23, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 3	-
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 43, paragrafo 1
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 15, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 33, paragrafo 3, lettera a), e articolo 34, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 15, paragrafo 2	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 3	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 15, paragrafo 4	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 16	-
Articolo 17, paragrafi 1 e 2	Articolo 24, paragrafo 1
Articolo 17, paragrafo 3	Articolo 24, paragrafo 2
Articolo 18	Articolo 54
Articolo 19, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 46, paragrafo 7
Articolo 19, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 46, paragrafo 7
Articolo 19, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 22, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 48, paragrafo 6

Articolo 19, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 19, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 19, paragrafo 1, lettera h)
Articolo 19, paragrafo 1, lettera i)
Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 19, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Allegato I

Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 23, paragrafo 4
Articolo 50, paragrafo 3
-
Articolo 25, paragrafo 1
-
Articolo 25, paragrafo 2
Articolo 44
Articolo 55
Articolo 56
Allegato I

■ Regolamento (CE) n. 510/2006

Regolamento (CE) n. 510/2006

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma

Articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 7

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 5, paragrafo 9

Articolo 5, paragrafo 10

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1, primo trattino

Presente regolamento

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7

Articolo 3, punto 3, e articolo 46, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 9 e articolo 15, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

-

Articolo 8, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 46, paragrafo 6

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 49, paragrafo 1

Articolo 48, paragrafo 1, primo comma

Articolo 48, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 10

Articolo 49, paragrafi 2 e 4

Articolo 49, paragrafi 3 e 4, e articolo 48, paragrafo 4

Articolo 11

Articolo 48, paragrafo 5

Articolo 12

Articolo 50

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 43, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 33, paragrafo 3, lettera a), e articolo 34,

Articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino	paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 2	Articolo 36, paragrafo 1
Articolo 11, paragrafo 3	Articolo 34, paragrafo 2
Articolo 11, paragrafo 4	Articolo 36, paragrafo 2
Articolo 12	Articolo 33, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 1	Articolo 51
Articolo 13, paragrafo 2	Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 13, paragrafo 3	Articolo 13, paragrafo 2
Articolo 13, paragrafo 4	Articolo 15, paragrafo 1
Articolo 14	Articolo 15, paragrafo 2
Articolo 15	Articolo 14
Articolo 16, lettera a)	Articolo 54
Articolo 16, lettera b)	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 16, lettera c)	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 16, lettera d)	Articolo 46, paragrafo 7
Articolo 16, lettera e)	Articolo 46, paragrafo 7
Articolo 16, lettera f)	-
Articolo 16, lettera g)	Articolo 48, paragrafo 6
Articolo 16, lettera h)	Articolo 12, paragrafo 5
Articolo 16, lettera i)	Articolo 50, paragrafo 3
Articolo 16, lettera j)	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 16, lettera k)	-
Articolo 17	Articolo 51, paragrafo 2
Articolo 18	Articolo 16
Articolo 19	Articolo 44
Articolo 20	Articolo 55
Allegato I e allegato II	Articolo 56
	Allegato I

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

"Il Consiglio ha constatato l'importanza che il Parlamento europeo annette all'estensione del sistema di gestione della produzione di formaggi DOP e IGP ad altri prodotti DOP e IGP.

Il Consiglio si impegna a discutere la questione della gestione dell'offerta di prodotti DOP e IGP nel contesto dei negoziati con il Parlamento europeo in merito alla proposta della Commissione sulla riforma della PAC riguardo all'OCM unica, che comprende una disposizione relativa a strumenti intesi a regolamentare l'offerta sui mercati agricoli."

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale UE-Colombia e Perù *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (COM(2011)0600 – C7-0307/2011 – 2011/0262(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario creare idonei meccanismi di salvaguardia per evitare gravi danni alla produzione di banane dell'Unione, un settore che incide fortemente sulla produzione agricola finale di numerose regioni ultraperiferiche. La limitata capacità di diversificazione di tali regioni, come conseguenza delle loro caratteristiche naturali, rende quello della banana un settore particolarmente sensibile. È quindi essenziale prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il mantenimento in condizioni ottimali della produzione di banane nell'Unione, che rappresenta un settore cruciale per l'occupazione, specie nelle regioni ultraperiferiche.

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0249/2012).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Un monitoraggio rigoroso delle importazioni di banane agevolerà la tempestiva assunzione di decisioni in merito all'attivazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane, all'avvio di un'indagine o all'imposizione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto intensificare il monitoraggio regolare delle importazioni nel settore bananiero a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le misure di salvaguardia devono essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo.

(5) Le misure di salvaguardia dovrebbero essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 48 dell'accordo. ***Per i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Un grave pregiudizio, o una minaccia di grave pregiudizio, ai produttori dell'Unione può anche essere imputabile al mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al Titolo IX "Commercio e sviluppo sostenibile" dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le norme sociali e ambientali ivi enunciate.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo.

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 50 dell'accordo. ***Devono essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La Commissione dovrebbe presentare una relazione annuale sull'applicazione dell'accordo, delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che dovrebbe comprendere statistiche recenti e affidabili sulle importazioni provenienti dalla Colombia e dal Perù e una valutazione del loro impatto sui prezzi di

mercato, sull'occupazione, sulle condizioni di lavoro nell'Unione e sull'andamento della produzione nell'Unione, dedicando particolare attenzione ai piccoli produttori e alle cooperative. La Commissione dovrebbe fare del suo meglio per includere un'analisi dell'impatto dell'accordo e del presente regolamento sulla produzione e il consumo di prodotti biologici nell'Unione nonché sui flussi di commercio equo e solidale fra tutte le parti contraenti dell'accordo.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Le eccezionali sfide da affrontare in Colombia e Perù per quanto riguarda i diritti umani, sociali, dei lavoratori e ambientali in relazione ai prodotti esportati da questi due paesi esigono uno stretto dialogo fra la Commissione e le organizzazioni della società civile dell'UE.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione *deve* ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione *dovrebbe* ottenere dagli Stati membri *e dalle parti interessate* le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia, *e richiedere informazioni in materia ai settori coinvolti.*

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione volta ad aprire un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l'apertura di un'inchiesta d'ufficio. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, presenterà una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustrerà tutti i fattori rilevanti per l'apertura di tale inchiesta.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) I compiti connessi al seguito da dare e alla revisione dell'accordo nonché, qualora necessario, all'imposizione di misure di salvaguardia dovrebbero essere assolti con la massima trasparenza possibile e con il coinvolgimento della società civile. A tal fine, occorre che i comitati dell'Unione per il lavoro e l'ambiente o per lo sviluppo sostenibile siano coinvolti in ogni fase del processo.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) In alcuni casi, un incremento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione può essere tale da provocare o minacciare di provocare un grave peggioramento

della loro situazione economica. Qualora si verifichi un incremento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo.

Emendamento

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 52 dell'accordo. ***Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Occorre un attento monitoraggio che faciliti la tempestiva assunzione di decisioni circa l'eventuale apertura di un'inchiesta o l'imposizione di misure. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni in settori sensibili, come quello delle banane, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e supervisionate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso dovrebbe essere una priorità assoluta e le banane importate dalla Colombia o dal Perù dovrebbero essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping, uno svantaggio che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbe definitivamente la loro competitività sul mercato globale della banana.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Commissione dovrebbe utilizzare in modo attento ed efficace il meccanismo di stabilizzazione per le banane al fine di evitare qualsiasi grave deterioramento o minaccia di deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e, dopo il gennaio 2020, a utilizzare strumenti esistenti come la clausola di salvaguardia oppure, se del caso, pensare all'elaborazione di nuovi strumenti che consentano, in caso di gravi turbative del mercato, di preservare la competitività dei settori produttivi dell'Unione, in particolare nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "grave deterioramento" indica perturbazioni significative in un settore o un'industria; "minaccia di grave deterioramento" indica l'evidente imminenza di perturbazioni importanti.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Controllo

- 1. La Commissione controlla l'evoluzione delle statistiche relative alle importazioni e alle esportazioni di prodotti colombiani e peruviani, in particolare nei settori sensibili, compreso quello delle banane. A tal fine la Commissione coopera e procede a regolari scambi di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione europea nonché con tutte le parti interessate.*
- 2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione l'estensione dell'ambito di applicazione del monitoraggio ad altri settori.*
- 3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio sulla base di statistiche aggiornate sulle importazioni dalla Colombia e dal Perù di prodotti dei settori sensibili e dei settori ai quali è stato esteso il monitoraggio, incluse le banane.*
- 4. Nella sua relazione di controllo la Commissione si adopera per includere i tassi di occupazione e le condizioni di lavoro dei produttori di banane in Colombia e Perù al fine di evitare qualsiasi forma di dumping.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 ter

Dialogo sull'attuazione e l'impatto dell'accordo

La Commissione instaura un dialogo sistematico con le organizzazioni della società civile riguardo all'attuazione e all'impatto dell'accordo.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di *una* associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustificano l'apertura.

1. L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di *un'*associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, *del Parlamento europeo* o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustificano l'apertura.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Si può aprire un'inchiesta anche quando emerge un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l'apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

3. Si può aprire un'inchiesta anche quando emerge un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri *o regioni ultraperiferiche*, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l'apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

Emendamento

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione **e nelle condizioni di lavoro**. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità, **effetti sull'occupazione** e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Con l'inchiesta la Commissione valuta inoltre il rispetto, da parte della Colombia e del Perù, delle norme sociali e ambientali di cui al Titolo IX dell'accordo ed eventuali conseguenze sui prezzi o vantaggi concorrenziali sleali che potrebbero determinare l'insorgere di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per i produttori o per specifici settori economici dell'Unione.

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento

4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, **del Parlamento europeo** o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'implementazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, fra cui le informazioni ricevute dalle parti interessate.

2. La relazione riporta statistiche aggiornate riguardanti le importazioni di banane provenienti dalla Colombia e dal Perù e ne illustra l'impatto diretto e indiretto sull'evoluzione dell'occupazione e delle condizioni di lavoro nel settore di

produzione dell'Unione.

3. La relazione valuta anche, in apposite sezioni speciali, l'assolvimento degli obblighi di cui al Titolo IX dell'accordo e gli interventi al riguardo adottati da Colombia e Perù in base ai rispettivi meccanismi interni nonché i risultati del dialogo con le organizzazioni della società civile ex articolo 282 dell'accordo.

4. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione degli scambi commerciali con la Colombia e il Perù.

5. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione del presente regolamento.

6. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi tre mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per l'emissione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o lo richieda la maggioranza dei membri del comitato.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

CAPITOLO I BIS

Articolo 12 bis

Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2 A dell'allegato II dell'accordo commerciale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia e il Perù, dall'altro (definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa) e all'appendice 2 dell'allegato I (soppressione dei dazi doganali) dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle misure riportate nella clausola bilaterale di salvaguardia.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella 3a e 4a colonna della tabella allegata al presente regolamento. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni per la Colombia o per il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, **può sospendere** temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno ai prodotti d'origine corrispondente, per un periodo di tempo

2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella 3a e 4a colonna della tabella allegata al presente regolamento. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni per la Colombia o per il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, **sospende** temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato durante quell'anno ai prodotti d'origine corrispondente, per un periodo di tempo

non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile.

non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile. ***La sospensione può non essere attivata solo per cause di forza maggiore.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione monitora attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane dalla Colombia e dal Perù. A tal fine la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e le parti interessate.

Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, dell'industria dell'Unione europea, del Parlamento europeo o di qualunque altra parte interessata, la Commissione presta particolare attenzione a ogni apprezzabile incremento delle importazioni di banane originarie della Colombia e del Perù e, se giustificato dal disposto dell'articolo 5, adotta misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva conformemente alla procedura di consultazione ex articolo 12, paragrafo 2, se nel corrispondente anno civile è stato raggiunto il volume limite previsto dal meccanismo.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane.

P7_TA-PROV(2012)0348

Applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione UE-America centrale*I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 settembre 2012, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2011)0599 – C7-0306/2011 – 2011/0263(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) È necessario fissare le procedure *di* applicazione di determinate disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l'America centrale.

Emendamento

(3) È necessario fissare le procedure *più appropriate per garantire l'applicazione efficace* di determinate disposizioni dell'accordo riguardanti la clausola bilaterale di salvaguardia e l'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane che è stato convenuto con l'America centrale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È necessario adottare idonei strumenti di salvaguardia onde evitare gravi pregiudizi alle colture di banane dell'Unione, un settore che incide in modo assai consistente sulla produzione agricola complessiva di numerose regioni ultraperiferiche. La scarsa capacità di diversificazione di cui dispongono tali regioni come conseguenza delle loro

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0237/2012).

caratteristiche naturali rende quello della banana un settore produttivo sensibile. È quindi indispensabile prevedere meccanismi efficaci nei confronti delle importazioni preferenziali provenienti dai paesi terzi, onde assicurare il mantenimento dell'attività di produzione delle banane dell'Unione in condizioni ottimali, in quanto costituisce un settore d'occupazione fondamentale in talune zone, soprattutto nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Un grave pregiudizio, o una minaccia di grave pregiudizio, ai produttori dell'Unione può anche essere causato dal mancato rispetto degli obblighi specifici di cui al titolo VIII "Commercio e sviluppo sostenibile" della parte IV dell'accordo, in particolare per quanto riguarda le norme occupazionali e ambientali ivi enunciate, con la conseguente necessità di imporre misure di salvaguardia.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Le misure di salvaguardia *devono* essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito

(5) Le misure di salvaguardia *dovrebbero* essere prese in considerazione solo se il prodotto in questione è importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o rispetto alla produzione dell'Unione, e in condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai fabbricanti dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, come stabilito dall'articolo 104 dell'accordo. ***Per i***

dall'articolo 104 dell'accordo.

prodotti e i settori economici delle regioni ultraperiferiche è opportuno istituire misure di salvaguardia non appena il prodotto in questione, importato nell'Unione, arreca o minaccia di arrecare un pregiudizio ai produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione che fabbricano prodotti simili o direttamente concorrenti, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 104, paragrafo 2, dell'accordo.

Emendamento

(6) È opportuno che le misure di salvaguardia assumano una delle forme di cui all'articolo 104, paragrafo 2, dell'accordo. *Dovrebbero essere previste misure specifiche di salvaguardia quando i prodotti o i settori economici delle regioni ultraperiferiche si trovano ad essere minacciati, in virtù dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il compito di effettuare inchieste e, se necessario, di imporre misure di salvaguardia *deve* essere svolto nel modo più trasparente possibile.

Emendamento

(7) Il compito di *dare seguito all'accordo e di rivederlo nonché di* effettuare inchieste, e se necessario, di imporre misure di salvaguardia, *dovrebbe* essere svolto nel modo più trasparente possibile.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione *deve* ottenere dagli Stati membri le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

Emendamento

(8) È opportuno definire nei dettagli le modalità di apertura dei procedimenti. La Commissione *dovrebbe* ottenere dagli Stati membri *e dalle parti interessate* le informazioni e le prove disponibili sulle tendenze delle importazioni che possano rendere necessarie misure di salvaguardia.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Nel caso in cui il Parlamento europeo adotti una raccomandazione al fine dell'apertura di un'inchiesta in materia di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni ai sensi del regolamento per l'apertura dell'inchiesta d'ufficio. Nel caso in cui la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenta una relazione alla commissione competente del Parlamento europeo in cui illustra tutti i fattori rilevanti per l'apertura di una tale inchiesta.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) In alcuni casi, un incremento delle importazioni concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione o in uno o più Stati membri può provocare o minacciare di provocare un grave pregiudizio o deterioramento alla loro situazione economica. Nel caso in cui si

registri un aumento delle importazioni, concentrato in una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione o in uno o più Stati membri, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) È anche necessario fissare, ai sensi dell'articolo 112 dell'accordo, precise scadenze per l'apertura delle inchieste e per decidere sull'opportunità o meno di adottare misure, in modo che tali decisioni siano prese rapidamente e che aumenti così la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

Emendamento

(12) È anche necessario fissare, ai sensi dell'articolo 112 dell'accordo, precise scadenze per l'apertura delle inchieste e per decidere sull'opportunità o meno di adottare misure, in modo che tali decisioni siano prese rapidamente e che aumenti così la certezza del diritto per gli operatori economici interessati *e sia garantita l'efficacia delle misure.*

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 105 dell'accordo.

Emendamento

(14) È opportuno applicare le misure di salvaguardia solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. Occorre definire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche per la proroga e il riesame di tali misure, secondo quanto stabilito dall'articolo 105 dell'accordo. *Quando si tratta di misure di salvaguardia poste in atto per preservare le produzioni e i settori economici delle regioni ultraperiferiche, dovrebbero applicarsi disposizioni specifiche, conformemente all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Un attento monitoraggio faciliterà ogni decisione tempestiva riguardante l'eventuale apertura di un'inchiesta o l'imposizione di misure. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni e le esportazioni in settori sensibili, compreso quello delle banane, a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Occorre insistere sull'importanza del rispetto delle norme internazionali del lavoro elaborate e controllate dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La difesa di un lavoro dignitoso per tutti dovrebbe essere una priorità assoluta e le banane importate dall'America centrale dovrebbero essere prodotte in condizioni salariali, sociali e ambientali corrette, affinché i produttori dell'Unione non subiscano pratiche di dumping, uno svantaggio che non sarebbero in grado di compensare e che comprometterebbe definitivamente la loro competitività sul mercato mondiale della banana.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La Commissione dovrebbe presentare una relazione con cadenza

annuale sull'attuazione dell'accordo e sull'applicazione delle misure di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane, che comprenda statistiche aggiornate e affidabili sulle importazioni provenienti dall'America centrale e una valutazione del loro impatto sui prezzi di mercato, sull'occupazione e sull'evoluzione del settore produttivo dell'Unione, con particolare attenzione ai piccoli produttori e alle cooperative. La Commissione dovrebbe fare tutto il possibile per includere un'analisi d'impatto dell'accordo e del presente regolamento sulla produzione e i consumi di prodotti biologici nell'Unione e sui flussi di commercio equo tra tutte le parti contraenti dell'accordo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) La Commissione dovrebbe impegnarsi ad utilizzare in modo attento ed efficace il meccanismo di stabilizzazione per le banane al fine di evitare qualsiasi minaccia di grave deterioramento o un grave deterioramento per i produttori delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e, a partire da gennaio 2020, a utilizzare gli strumenti esistenti quali la clausola di salvaguardia o, ove necessario, riflettere sull'elaborazione di nuovi meccanismi che consentano di salvaguardare, in caso di gravi perturbazioni del mercato, la competitività dei settori produttivi nell'Unione e, in particolare nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) "parti interessate" indica parti danneggiate dalle importazioni del prodotto in questione;

Emendamento

b) "parti interessate" indica parti danneggiate dalle importazioni del prodotto in questione, ***comprese le organizzazioni della società civile, le ONG e le organizzazioni dei lavoratori;***

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "grave deterioramento" indica gravi perturbazioni in un settore o in un'industria; "minaccia di grave deterioramento" indica gravi perturbazioni che sono chiaramente imminenti.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Monitoraggio

1. La Commissione controlla l'evoluzione delle statistiche riguardanti le importazioni e le esportazioni dei prodotti dell'America centrale, in particolare nei settori sensibili, compreso quello delle banane. A tal fine essa coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri e l'industria dell'Unione e tutte le parti interessate.

2. Su richiesta debitamente motivata da parte delle industrie interessate, la Commissione può prendere in considerazione di estendere l'ambito di

applicazione del monitoraggio ad altri settori.

3. La Commissione presenta una relazione annuale di monitoraggio al Parlamento europeo e al Consiglio relativa alle statistiche aggiornate sulle importazioni dall'America centrale per quanto concerne i prodotti nei settori sensibili e in quei settori cui è stato esteso il monitoraggio, incluse le banane.

4. Nella sua relazione di monitoraggio, la Commissione fa tutto il possibile per includere i tassi di occupazione e le condizioni di lavoro dei produttori di banane in America Centrale onde evitare qualsiasi forma di dumping.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustificano l'apertura.

Emendamento

1. L'inchiesta si apre su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, **del Parlamento europeo** o su iniziativa della Commissione se quest'ultima ritiene che esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, che ne giustificano l'apertura.

Ove appropriato, il Parlamento europeo può consultare o ottenere l'analisi da organismi indipendenti, come i sindacati, l'OIL, università o organizzazioni nell'ambito dei diritti umani.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La domanda di apertura di un'inchiesta

Emendamento

2. La domanda di apertura di un'inchiesta

deve contenere elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda *conterrà* inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione.

contiene elementi di prova indicanti che le condizioni per applicare la misura di salvaguardia, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono soddisfatte. In generale, la domanda *contiene* inoltre le seguenti informazioni: il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione **e nelle condizioni di lavoro**.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Si può aprire un'inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l'apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento

3. Si può aprire un'inchiesta anche quando emerga un picco di importazioni concentrato in uno o più Stati membri **o in una o più regioni ultraperiferiche**, purché siano soddisfatte le condizioni previste per l'apertura, avvalorate da sufficienti elementi di prova prima facie accertati in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e, **se lo ritiene opportuno**, procede alla loro verifica.

Emendamento

4. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per stabilire se sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e procede alla loro verifica.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

Emendamento

5. Nel corso dell'inchiesta la Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, esaminando in particolare il tasso e l'entità dell'incremento delle importazioni del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi, la quota del mercato interno assorbita da tale incremento, le variazioni intervenute nelle vendite, nella produzione, nella produttività, nell'utilizzazione degli impianti, nei conti perdite e profitti, nell'occupazione. Questo non è un elenco completo; la Commissione, per stabilire l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio, può considerare anche altri fattori pertinenti come scorte, prezzi, rendimenti dei capitali investiti, flussi di liquidità e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato o minacciano di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione, **come il raggiungimento dei volumi massimi previsti nel quadro del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al capitolo II del presente regolamento.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell'inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

Emendamento

7. La Commissione fa sì che tutti i dati e le statistiche utilizzati ai fini dell'inchiesta siano disponibili, comprensibili, trasparenti, **aggiornati, affidabili** e verificabili.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso in cui si registri un picco delle importazioni di prodotti appartenenti a settori sensibili, concentrato in uno o più Stati membri o in una o più regioni ultraperiferiche, la Commissione può introdurre misure di vigilanza preventiva.

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

4. Ogni proroga ai sensi del paragrafo 3 va preceduta da un'inchiesta, avviata su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di una associazione priva di personalità giuridica che rappresenti l'industria dell'Unione, ***di parti interessate, del Parlamento europeo***, o su iniziativa della Commissione se esistono sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, in base ai fattori di cui all'articolo 4, paragrafo 5, sussistono le condizioni di cui al paragrafo 3.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Relazione

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sull'applicazione e l'attuazione dell'accordo e del presente regolamento. La relazione contiene informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie

e definitive, delle misure di vigilanza preventiva, delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale, sulla chiusura delle inchieste senza adozione di misure e sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione dell'accordo e del rispetto degli obblighi da esso derivanti, comprese le informazioni ricevute dalle parti interessate.

2. La relazione valuta anche, in apposite sezioni speciali, l'assolvimento degli obblighi di cui al titolo VIII "Commercio e sviluppo sostenibile" della Parte IV dell'accordo e gli interventi al riguardo adottati dall'America centrale in base ai propri meccanismi interni nonché dal Forum per il dialogo con la società civile.

3. La relazione presenta inoltre una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione del commercio con l'America centrale.

4. La relazione comprende statistiche aggiornate e affidabili riguardanti le importazioni di banane provenienti dall'America centrale e il loro impatto diretto e indiretto sull'evoluzione dell'occupazione e delle condizioni di lavoro nel settore produttivo dell'Unione.

5. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla presentazione della relazione da parte della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per illustrare e spiegare le questioni connesse all'attuazione dell'accordo e del presente regolamento.

6. La Commissione rende pubblica la relazione al più tardi tre mesi dopo averla presentata al Parlamento europeo.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Qualora il parere del comitato

debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine previsto per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza dei membri del comitato lo richieda.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Capitolo I bis – articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capitolo I bis

Articolo 12 bis

12 bis. Ai fini dell'adozione delle disposizioni attuative necessarie per l'applicazione delle norme di cui all'appendice 2A dell'allegato II "Definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi di cooperazione amministrativa" e all'appendice 2 dell'allegato I "Soppressione dei dazi doganali" dell'accordo, si applica l'articolo 247 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane non impedisce, in nessuna circostanza, l'attivazione delle disposizioni comprese nella clausola bilaterale di salvaguardia.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per importazioni da paesi dell'America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato III dell'accordo con l'America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari" e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, ***seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può sospendere*** temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell'anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per importazioni da paesi dell'America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato III dell'accordo con l'America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari" e dei metodi

Emendamento

2. Per importazioni da paesi dell'America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato III dell'accordo con l'America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari" e dei metodi della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione ***sospende*** temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell'anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile. ***La sospensione può non essere attivata solo per cause di forza maggiore.***

Emendamento

2. Per importazioni da paesi dell'America centrale di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato un volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella allegata al presente regolamento. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato III dell'accordo con l'America centrale (definizione della nozione di "prodotti originari" e dei metodi

della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell'anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile.

della cooperazione amministrativa), anche alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. ***L'obbligo di presentare un certificato d'esportazione, tuttavia, non dovrebbe comportare per l'esportatore un maggiore onere amministrativo, né costi aggiuntivi, né altre limitazioni commerciali.*** Una volta raggiunto il volume limite delle importazioni durante il corrispondente anno civile, la Commissione, seguendo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 3, può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato durante quell'anno, per un periodo di tempo non superiore a 3 mesi e che non oltrepassi la fine dell'anno civile.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. La Commissione monitora attentamente l'andamento delle statistiche relative alle importazioni di banane provenienti dall'America centrale. I tassi d'occupazione e le condizioni di lavoro, come pure la produzione e i consumi di prodotti biologici e i flussi del commercio equo e solidale rientrano nel processo di monitoraggio. A tal fine, la Commissione coopera e procede a regolari scambi di informazioni con gli Stati membri, le industrie dell'Unione e le parti interessate.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 ter. Su richiesta ragionevolmente motivata del Parlamento europeo, di uno Stato membro, dell'industria dell'Unione, di qualunque parte interessata o su propria iniziativa, la Commissione presta particolare attenzione a qualsiasi incremento apprezzabile delle importazioni di banane provenienti dall'America centrale e, se del caso, adotta misure di vigilanza preventiva in conformità dell'articolo 5.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quater. La Commissione adotta misure di vigilanza preventiva conformemente alla procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, se nel corrispondente anno civile è stato raggiunto il valore limite previsto dal meccanismo.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 5 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 quinquies. Il Parlamento europeo può, entro un mese dalla pubblicazione della relazione redatta dalla Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare qualsiasi questione connessa all'applicazione dell'accordo inerente al settore delle banane.

